

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 1 di 36	

## RIFERIMENTI NORMATIVI

**Pag. 3**

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

Art. 01	Oggetto del Regolamento	Pag. 7
Art. 02	Tipologie di attività libero professionale	Pag. 7
Art. 03	Attività non rientranti nelle libera professione intramuraria	Pag. 8
Art. 04	Limiti e vincoli	Pag. 9
Art. 05	Spazi per l'attività libero professionale	Pag. 10
Art. 06	Modalità di attivazione dell'ALPI	Pag. 11

### **TITOLO II ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE**

Art. 07	Attività libero professionale individuale: tipologia ed ambito di applicazione	Pag.14
Art. 08	Attività libero professionale ambulatoriale d'equipe: tipologia e ambito di applicazione	Pag.14
Art. 09	Attività libero professionale intramuraria degli specialisti ambulatoriali interni (SAI)	Pag.14
Art. 10	Attività libero professionale dei dirigenti del dipartimento di prevenzione	Pag.14
Art. 11	Attività libero professionale in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente	Pag.15

### **TITOLO III ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO**

Art. 12	Tipologia ed ambito di applicazione	Pag.16
Art. 13	Modalità organizzative	Pag.16
Art. 14	Ricovero albergante	Pag.17

### **TITOLO IV ALTRE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALI A PAGAMENTO**

Art. 15	Attività di consulenza	Pag.17
Art. 16	Prestazioni occasionali	Pag.19
Art. 17	Prestazioni medico legali	Pag.20

### **TITOLO V ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO**

Art. 18	Libera professione d'azienda (attività aziendale a pagamento)	Pag.20
---------	---	--------

### **TITOLO VI MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI TENUTA DELLE LISTE DI ATTESA**

Art. 19	Attività libero professionale ambulatoriale	Pag.21
Art. 20	Attività libero professionale in regime di ricovero	Pag.22
Art. 21	Monitoraggio liste d'attesa	Pag.22

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 2 di 36	

## **TITOLO VII PERSONALE COINVOLTO**

Art. 22	Personale di supporto diretto	Pag.23
Art. 23	Obblighi del Personale dipendente	Pag.24
Art. 24	Fondo di perequazione	Pag.24
Art. 25	Fondo 5% decreto Balduzzi	Pag.24

## **TITOLO VIII TARIFFE**

Art. 26	Criteri generali per la determinazione delle tariffe e loro ripartizione	Pag.25
Art. 27	Mancate disdette	Pag.29

## **TITOLO IX DEBITO ORARIO**

Art. 28	Personale di supporto	Pag.29
Art. 29	Personale dirigente medico,veterinario e sanitario	Pag.30

## **TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 30	Attività di verifica e controllo	Pag.30
Art. 31	Funzioni di verifica e controllo	Pag.31
Art. 32	Il servizio ispettivo aziendale	Pag.33
Art. 33	Sanzioni	Pag.33
Art. 34	Assicurazione	Pag.35
Art. 35	Informazioni agli utenti	Pag.35
Art. 36	Trattamento dei dati personali	Pag.36
Art. 37	Norma finale	Pag.36

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 3 di 36	

### RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- L. n. 412/91, art. 4, comma 7 "Disposizioni in materia di finanza pubblica";
- D.lgs. n. 502/92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni, art. 4, commi 10 e 11 e art. 15 quinquies;
- L. n. 662/96 "Misure di razionalizzazione di finanza pubblica" art. 1;
- DM 31 luglio 1997 "Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale";
- DM 11 giugno 1997 "Fissazione dei termini per l'attivazione dell'attività libero professionale intramuraria";
- L.n. 448/98 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" art. 72, comma 11;
- D.lgs. n. 229/99 e s.m.i "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- L.n. 488/1999 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)", art. 48;
- D.P.C.M. 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale;
- D.lgs. n. 254/2000 "Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 19.06.1999 n. 229 per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei Dirigenti Sanitari;
- CC.CC.NN.LL. 8.6.2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria e di quella sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
- CC.CC.NN.LL. 3.11.2005 dell'area della dirigenza medica e veterinaria e di quella sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
- Legge n. 248 del 04.08.2006 c.d. "Decreto Bersani" "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" art 22 bis;
- L.n. 120 del 3 agosto 2007 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria" e s.m.i.;

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 4 di 36	

- CC.CC.NN.LL. 17.10.2008 dell'area della dirigenza medica e veterinaria e di quella sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
- CC.CC.NN.LL. 06.05.2010 dell'area della dirigenza medica e veterinaria e di quella sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
- Accordo Conferenza Stato regioni 18 novembre 2010 "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano concernente l'attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale";
- Legge 189 del 08.11.2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute", c.d. "Decreto Balduzzi";

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI**

- DGR Veneto n. 1049 del 02.05.2001 "Linee Guida per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria";
- DGR Veneto n. 3535 del 12.11.04 "DPCM 29 novembre 2001 \_ Accordo Stato Regioni \_ 11 luglio 2002 - programma di riorganizzazione nell'erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale finalizzato ad assicurare il rispetto della tempestività nell'erogazione delle prestazioni in argomento";
- DGR Veneto n. 360 del 11.2.2005 "Libera professione intramuraria. Integrazione linee guida approvate con D.G.R. 2 maggio 2001, n. 1049";
- DGR Veneto n. 2464 del 01.08.2006 "protocolli d'intesa sul sistema delle relazioni sindacali regionali e sulle linee di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale relativa al CCNL della dirigenza medica e veterinaria e al CCNL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, stipulati il 3 novembre 2005";
- DGR Veneto n. 600 del 13.03. 2007 "Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Piano Attuativo Regionale: integrazione D.G.R. n. n. 3535 del 12.11.2004 e n. 2066 del 27.06.06";
- DGR Veneto n. 859 del 21.06.2011 "Aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e utilizzo di diverso regime erogativo" e s.m.i.;
- DGR Veneto n. 863 del 21.06.2011 "Recepimento dell'Intesa tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul Piano Nazionale do governo delle liste d'attesa per il triennio 2010-2012, di cui all'articolo 1, comma

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO		Rev.00 Data	Pagina 5 di 36

280 della legge 23 dicembre 2005 n. 266. Adozione del Piano Attuativo Regionale: integrazione alla DGR n.600 del 13.3.2007”;

- DGR Veneto n. 1805 del 08.11.2011 “Aggiornamento delle tariffe e delle regole del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nelle strutture pubbliche e private accreditate” e s.m.i.;
- DGR Veneto n. 2358 del 29.12.2011 “Disposizioni relative all’anno 2012 in materia di personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, attuative del disposto dell’articolo 37 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 prorogato dall’art. 9 della L.R. 4 marzo 2010 n. 16”;
- DGR Veneto n. 1674 del 07.08.2012 “Sanità, aree della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa. Approvazione Protocolli di intesa del 12 giugno 2012 e del 10 luglio 2012. Perequazione per le discipline mediche e veterinarie con limitata possibilità di esercizio dell’attività libero professionale”;
- DGR Veneto n. 847 del 04.06.2013 “L. 8 novembre 2012, n. 189: - conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recanti disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute – Modalità di erogazione dell’attività libero professionale intramuraria”;
- DGR Veneto n. 2846 del 29.12.2014 “Disposizioni per l’anno 2015 in materia di personale del SSR, apcialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione specialistica”;
- DGR Veneto n. 866 del 13.07.2015 “Sanità. Area della dirigenza medica e veterinaria. Approvazione protocollo di intesa del 12 maggio 2015 per l’adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all’art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell’area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l’8.06.2000. Adozione linee guida e modifica della DGR n. 2846 del 29 dicembre 2014”;
- DGR Veneto 1314 del 16.08.2016 “Area della dirigenza medica e veterinaria del SSR. Approvazione linee generali di indirizzo in materia di attività a pagamento exart. 58, commi 7,9 e 10 del CCNL della dirigenza medico veterinaria dell’8.06.2000, di esercizio dell’attività libero professionale in strutture private non accreditate ed al domicilio dell’assistito, nonché in materia di libera professione extramuraria”;
- DGR Veneto 2174 del 23.12.2016 “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n.19;
- L.R. n. 30 del 30.12.2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;
- DGR Veneto 988 del 27.06.2017 “Misure finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa in attuazione della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. Utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 3, lett. c) della L. 3 agosto 2007, n. 120 e s.m. e i. Integrazione della DGR n. 85 del 31 gennaio 2017”.

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 6 di 36	

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge dei vigenti CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali di riferimento, nonché di quanto stabilito dalle direttive regionali applicabili.

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 7 di 36	

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le tipologie di esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e veterinari del SSN e dei dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo, sia esso a tempo determinato che indeterminato.

Per attività libero professionale intramuraria (ALPI) del personale della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza sanitaria e del personale universitario in convenzione, in regime di esclusività, si intende l'attività professionale esercitata, individualmente o in equipe, al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di ricovero (ordinario, week surgery, diurno) e in regime ambulatoriale, ivi comprese l'attività di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Il personale dirigente del ruolo sanitario che non abbia optato per il rapporto di esclusività non può in ogni caso effettuare attività libero professionale all'interno della struttura aziendale.

L'attività libero professionale non deve contrastare con i fini istituzionali del SSN e dovrà essere esercitata in sintonia con le finalità dell'Azienda ULSS 6 ponendosi come offerta integrativa di servizi all'utenza. Tale attività non deve generare possibili conflitti di interesse, salvaguardando l'integrale assolvimento dei compiti d'istituto e la piena funzionalità dei servizi, in relazione al programma aziendale.

L'esercizio dell'attività libero professionale non può in ogni caso comportare, per il personale medico e per le altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, un impegno orario o un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali (art. 38 c. 15 LR 30/2016).

A tal fine la Direzione concorda, secondo il processo ed in sede di definizione annuale di budget, i volumi di attività istituzionale che devono essere assicurati, da cui si determinano quelli massimi erogabili in libera professione. L'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte dell'apposito Organismo di Promozione e Verifica e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento o di quelle contrattuali.

### ART.2 TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

In regime di libera professione potranno essere autorizzate esclusivamente le prestazioni erogate in regime istituzionale.

Le prestazioni in deroga previste dal nomenclatore tariffario che, anche se non rese istituzionalmente dall'Azienda, possono costituire una ulteriore "offerta aziendale", sono erogabili previa specifica autorizzazione del Direttore Sanitario.

L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'orario di lavoro e degli impegni di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

- 1) LIBERA PROFESSIONE INDIVIDUALE O D'EQUIPE (ex art. 55 c. 1 lett. a), b), c) e d) CCNL 8/6/2000):
  - a) individuale: caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO		Rev.00 Data	Pagina 8 di 36

- b) in equipe: caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato, anche attraverso forme di rappresentanza, all'equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate, ambulatorialmente o in regime di ricovero.

Tali forme di esercizio sono svolte in spazi aziendali, su richiesta dei cittadini, singoli o associati, che scelgono il singolo professionista o l'equipe dei professionisti, con oneri a carico dell'utente ovvero di fondi integrativi o di assicurazioni; per queste ultime saranno stipulati apposite convenzioni.

- c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra Azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse.
- d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati.
- e) Altre attività a pagamento:  
Tra le attività di cui al presente punto rientra quella di certificazione medico legale resa dall'Azienda, all'interno dei propri ambiti organizzativi (Pronto Soccorso e Dipartimenti Sanitari), per conto dell'Istituto Nazionale degli infortuni sul lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del DPR 1124/1965, come disciplinato dall'art. 58 c.4 dei CC.CC.NN.LL. 8/6/2000.

Rientra nella fattispecie anche il "consulto", ossia l'attività di consulenza prestata a favore del singolo utente dal professionista da questi individuato, resa esclusivamente nella disciplina di appartenenza ed effettuata fuori dall'orario di servizio, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, ovvero al domicilio del paziente come disciplinato dall'art. 58, c. 5, dei CC.CC.NN.LL. 8/6/2000.

## 2) LIBERA PROFESSIONE D'AZIENDA (ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO):

prestazioni richieste dall'Azienda, in via eccezionale e temporanea, ai propri dirigenti ad integrazione dell'attività istituzionale (ex art. 55 c. 2 CCNL 8/6/2000, art. 14 c. 6 CCNL 3/11/2005 e L. 1/2002), allo scopo di ridurre le liste d'attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.  
L'Azienda adotta una specifica procedura al fine di garantire, a tutti i medici, parità di condizioni nell'accesso alla Libera professione d'Azienda e una corretta turnazione tra i dirigenti aderenti.

- 3) LIBERA PROFESSIONE REGIME DI RICOVERO: per la gestione dell'attività libero-professionale in regime di ricovero si rinvia agli artt.12 e seg.

## ART.3 ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente Regolamento, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività che sono soggette alle autorizzazioni previste dall'art. 53, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.:



	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO		Rev.00 Data	Pagina 9 di 36

- la partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- le collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- la partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti o Ministeri (ad es. commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs. n.278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990, l'attività periziale su richiesta del magistrato come da nota reg.le prot. n. 71890 del 21/02/2017, ecc.);
- le relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- la partecipazione ai comitati scientifici e alle sperimentazioni dei farmaci le partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale in veste di dirigenti sindacali;
- l'attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro.

Nessun compenso è dovuto per le attività in esame qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'onnicomprensività.

#### **ART.4 LIMITI E VINCOLI**

Non possono essere erogate in regime di libera professione intramuraria:

- le prestazioni di pronto soccorso;
- i ricoveri nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unità coronariche, nelle stroke-unit e nei servizi di rianimazione;
- i ricoveri per attività di trapianto e di emodialisi;
- le prestazioni che, per altissima specializzazione, elevato rischio e/od elevato costo, debbono essere garantite dal SSN;
- l'attività di vigilanza e di prevenzione da parte dei Dirigenti istituzionalmente addetti a tale attività;
- certificati richiesti da specifiche normative nelle Strutture in cui il dirigente, per la natura di tali documenti, svolge funzioni di vigilanza e prevenzione.

Di conseguenza, rimangono esclusi dal regime di ricovero in libera professione:

- i ricoveri di pazienti in condizioni di urgenza/emergenza,
- i ricoveri di pazienti che richiedono livelli di assistenza intensiva,
- i ricoveri di pazienti che richiedono condizioni di isolamento, in trattamento dialitico o nei casi di trapianti di organi e tessuti.

Durante l'esercizio della libera professione non sono consentiti:

- l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale cartaceo o informatizzato;
- l'attivazione di procedure di accesso ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente (prenotazione esclusivamente tramite procedura informatizzata).

I professionisti che erogano una prestazione in regime di libera professione non possono prescrivere prestazioni, per proseguire l'iter diagnostico-terapeutico, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale (L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016 art. 38 c. 15). I percorsi diagnostico terapeutici effettuati in regime libero professionale trovano conclusione nello stesso regime, con esclusione della possibilità da parte del libero professionista di utilizzare la ricetta rossa SSN o la ricetta DEMA; resta ferma, tuttavia, la possibilità da parte dell'utente di intraprendere, in qualsiasi momento, il percorso

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 10 di 36	

SSN per il tramite della valutazione del caso da parte del proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, responsabili, a tutti gli effetti, dell'iter diagnostico-terapeutico proposto in termini di appropriatezza (nota regionale prot. 452951/2011).

L'ALPI deve essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, dei turni di pronta disponibilità e di guardia.

L'esercizio dell'attività libero-professionale non è consentito altresì nei seguenti casi:

- assenza per malattia ed infortunio;
- astensione dal servizio per congedi parentali;
- gravidanza e maternità;
- permessi retribuiti che interessino l'intero arco della giornata;
- ferie;
- congedi per rischio radiologico;
- sciopero;
- aspettative non retribuite concesse a vario titolo;
- permessi legge 104/1992;
- articolazioni flessibili dell'orario di servizio con regime di impegno ridotto (part time);
- sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari, disciplinari o sospensioni obbligatorie;

L'esercizio della libera professione non è consentito altresì ai dirigenti medici e sanitari esposti in modo permanente al rischio radiologico nel periodo di 15 giorni di riposo biologico previsti dagli artt. 29 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali del SSN, integrativi dei CC.CC.NN.LL. 8.6.2000, stipulati il 10.02.2004, né durante gli otto giorni di riposo biologico previsti dall'art. 39, c.7, dei citati contratti collettivi, per i Dirigenti Medici esposti ai gas anestetici.

Considerato il fondamentale obiettivo di consentire il pieno reintegro delle energie psico-fisiche, il dirigente si attiene alle previsioni normative in materia di orario di lavoro contemplate nel D. Lgs. n.66/2003.

Nel caso di ALPI prestata dal professionista in una delle condizioni ostatiche elencate, si rimanda a quanto previsto all'art. 33 in merito alle sanzioni.

L'ALPI viene prestata di norma nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore generale, con il parere favorevole del Collegio di direzione, e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa comunque secondo le modalità e in presenza dei requisiti indicati dall'art. 5, comma 4, del DPCM 27 marzo 2000.

## **ART.5 SPAZI PER L'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE**

Ai sensi della L. n.189/2012 e in applicazione delle disposizioni regionali di cui alla DGRV n. 847 del 04.06.2013 l'attività di libera professione intramoenia deve essere svolta all'interno di spazi di proprietà dell'Azienda.

L'Amministrazione si impegna ad individuare, per l'esercizio dell'attività libero - professionale, nell'ambito dell'Azienda stessa, idonee strutture e spazi separati e distinti rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale, ovvero comuni, fermo restando che l'organizzazione delle attività deve assicurare orari e/o percorsi logistici diversi per le 2 attività, privilegiando comunque quella istituzionale.

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO		Rev.00 Data	Pagina 11 di 36

Tali spazi non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale. La quota dei posti letto da utilizzare per l'attività libero professionale è compresa tra il 5% ed il 10% dei posti letto totali della struttura.

In sede di autorizzazione vengono individuati gli spazi che l'Azienda mette a disposizione per l'attività ambulatoriale e di ricovero.

L'attività libero-professionale deve essere esercitata negli orari e nelle sedi concordate con le strutture preposte; non è comunque consentito l'esercizio dell'attività libero-professionale negli spazi non autorizzati. Il Direttore Generale, previo parere obbligatorio dell'Organismo di Promozione e Verifica, potrà in tali casi comminare le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Il Professionista si impegna a lasciare liberi gli spazi entro l'orario assegnato.

Nessuna forma di libera professione può essere esercitata in strutture private accreditate anche parzialmente con il SSN, in ottemperanza alla normativa generale sulle incompatibilità di cui all'art. 4, c.7, della legge 412/91 e alla normativa regionale in materia (DGRV 1314/2016), compresi gli ospedali classificati ovvero strutture dichiarate "presidio dell'ULSS" (ex DGRV 2358/2011).

L'Azienda si impegna ad assicurare gli spazi ambulatoriali per l'esercizio dell'attività libero professionale.

#### **ART.6 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELL'ALPI**

Il personale avente titolo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è:

- a) il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN a rapporto esclusivo;
- b) il personale della Dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) a rapporto esclusivo;
- c) il personale sanitario universitario in rapporto di convenzione;
- d) gli specialisti ambulatoriali interni.

##### **1) MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMBULATORIALE**

L'interessato dovrà produrre richiesta scritta di voler svolgere attività libero professionale ambulatoriale individuale o d'equipe, con nota indirizzata all'U.O.S. Attività a Pagamento utilizzando apposito modulo, scaricabile dal sito INTRANET aziendale.

Tale modello dovrà contenere:

- la disciplina in cui la libera professione viene svolta;
- la dichiarazione che le prestazioni richieste in libera professione sono parimenti svolte in attività Istituzionale;
- le prestazioni offerte e le risorse utilizzate ai fini della determinazione della tariffa;
- la necessità o meno di utilizzare personale di supporto;
- la sede, orario e giorni individuati per l'effettuazione delle prestazioni;
- durata della prestazione in istituzionale e in libera professione;
- l'indicazione della tariffa applicata all'utente;
- la dichiarazione di conformità all'art. 7 della L. 24 del 8.03.2017, in ordine all'aderenza, nell'espletamento dell'attività libero professionale, alle indicazioni operative e procedurali della Struttura previste in regime istituzionale.

La richiesta, completa di tutti i suoi elementi e sottoscritta dall'interessato o dall'equipe, deve essere trasmessa dal Direttore di Direzione Medica di Presidio/Distretto/Dipartimento di Prevenzione, per le Dipendenze e di Salute Mentale, alla UOS Attività a pagamento, dopo la sottoscrizione per le parti di rispettiva competenza:

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO		Rev.00 Data	Pagina 12 di 36

- **del Direttore di UOC/UOSD/Dipartimento ospedaliero** che dichiarerà che l'attività richiesta è svolta nella disciplina di appartenenza, è compatibile con la funzione clinico assistenziale aziendale, non confligge con gli interessi aziendali e garantisce che l'impegno orario dedicato all'ALPI non è superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali e non reca nocumento all'assistenza sanitaria interna ed al funzionamento del servizio di appartenenza del richiedente.
- **del Direttore di Presidio Ospedaliero/ Distretto/ Dipartimento di Prevenzione, per le Dipendenze e di Salute Mentale** (a seconda dell'area di afferenza della struttura tecnico funzionale in cui presta servizio il dirigente) che dichiarerà che il richiedente svolge in regime istituzionale presso l'UO di appartenenza le medesime prestazioni e/o procedure che richiede di prestare in regime di ALPI e che sono stati individuati gli spazi ambulatoriali per l'effettuazione delle attività ALPI richieste ed è stata quindi accertata l'assenza di commistione logistica e di orario con l'attività istituzionale. Dichiarerà inoltre, dopo aver verificato la correttezza dei codici delle prestazioni, che la durata delle prestazioni/procedure richieste dal dirigente non è inferiore ai tempi di erogazione previsti per le medesime attività in regime istituzionale e che la tariffa richiesta all'utente non è concorrenziale con il SSN, se confrontata con le medesime prestazioni/procedure garantite in attività istituzionale, previa verifica di congruità già avvenuta in fase istruttoria.

La domanda, completa delle firme sopra riportate, verrà trasmessa al Responsabile dell'UOS Attività a pagamento che, dopo aver acquisito dall'UOC Controllo di Gestione il dato relativo ai costi diretti, indiretti e generali e aver provveduto alle attestazioni di rispettiva competenza, la invierà al Direttore Sanitario/Direttore dei Servizi Socio Sanitari per il Nulla Osta (entro 60 gg dalla data di sottoscrizione della richiesta).

Per il personale del comparto, invece, la richiesta di adesione all'attività libero-professionale di supporto dovrà essere indirizzata con nota scritta all'UOC Direzione delle Professioni Sanitarie mediante apposito modulo, scaricabile dal sito INTRANET aziendale e provvederà poi a comunicare l'elenco del personale autorizzato all'UOS Attività a pagamento.

Entro 30 gg. dalla comunicazione di autorizzazione al richiedente, l'Ufficio preposto alle Agende di prenotazione informatica dovrà provvedere all'apertura della relativa agenda per l'avvio delle prenotazioni.

Qualora, a seguito di verifiche sulle fasce orarie autorizzate, rispetto alle prenotazioni in agenda, risulti che le prime siano sovradimensionate di almeno il 50% rispetto alle prestazioni effettuate dal singolo professionista, su segnalazione del CUP Manager, in accordo con la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero/Distretto/Dipartimento di Prevenzione, per le Dipendenze e di Salute Mentale, l'UOS Attività a pagamento prenderà contatti con l'interessato per la rivalutazione delle medesime.

Modifiche dell'orario di esercizio dell'attività, rispetto a quelle definite negli atti autorizzativi, possono essere concesse previa richiesta scritta del Professionista all'UOS Attività a pagamento, utilizzando apposito modulo, scaricabile dal sito INTRANET aziendale, previo parere positivo della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero/Distretto/Dipartimento di Prevenzione, per le Dipendenze e di Salute Mentale, in ordine alla compatibilità igienico, sanitaria e organizzativa dei locali e degli spazi richiesti ed alla verifica dell'effettiva disponibilità degli stessi.

Il Dirigente già autorizzato all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria che, per gravi e documentati motivi personali, intenda modificare/sospendere la propria agenda personale delle visite libero professionali, dovrà preventivamente presentare la relativa richiesta alla Direzione

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 13 di 36	

Medica di Presidio Ospedaliero/Distretto/Dipartimento di Prevenzione, per le Dipendenze e di Salute Mentale, utilizzando l'apposito modulo.

In caso di assenza o di impedimento il Professionista deve darne avviso con congruo anticipo – almeno n. 5 giorni lavorativi per gli esami strumentali e n. 3 giorni lavorativi per le visite, all'Ufficio preposto alle Agende di prenotazione informatica per le conseguenti operazioni di disdetta ed informativa agli utenti in lista di prenotazione. Nell'ipotesi di assenza ingiustificata l'Azienda si riserva di richiedere al Medico inadempiente la corresponsione della quota di spettanza dell'Amministrazione e della eventuale quota del personale di supporto, nonché gli eventuali importi richiesti a risarcimento dall'Utenza. In caso di assenza improvvisa per eventi non programmabili e adeguatamente documentati non scatterà nessuna sanzione.

I responsabili degli sportelli di prenotazione e degli ambulatori provvedono a comunicare eventuali assenze, ritardi o disfunzioni verificatesi nello svolgimento dell'attività al CUP Manager, che trimestralmente provvederà ad inviare un report riassuntivo all'U.O.S. Attività a Pagamento.

Le richieste di variazione eccezionale di agenda dovranno essere sottoposte a valutazione del CUP Manager e autorizzate dalla Direzione Medica di Presidio.

## 2) MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICOVERO

L'interessato o l'équipe dovranno produrre richiesta scritta di voler svolgere attività libero professionale in regime di ricovero, con nota indirizzata all'UOS Attività a pagamento utilizzando apposito modulo, scaricabile dal sito INTRANET aziendale.

La richiesta, completa di tutti i suoi elementi e sottoscritta dall'interessato o dall'équipe, deve essere accompagnata, secondo la struttura cui il professionista o l'équipe appartengono, dal parere del Direttore di UOC/UOSD e del Direttore di Dipartimento strutturale in ordine alla compatibilità con la funzione clinico assistenziale e all'impegno orario dedicato all'ALPI rispetto a quello assicurato in regime istituzionale.

La Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, definisce, in accordo con il Direttore dell'UO interessata, i tempi di esecuzione delle prestazioni autorizzate, accerta l'assenza di commistione logistica e di orario con l'attività istituzionale, verifica che le prestazioni richieste siano eseguite anche in regime istituzionale oltre a verificare la compatibilità igienico sanitaria ed organizzativa.

L'interessato o l'équipe dovranno allegare alla richiesta di autorizzazione:

- in caso di ricovero chirurgico, un elenco delle prestazioni chirurgiche che intendono effettuare in libera professione, contenente le seguenti informazioni: DRG, codifica ICD9CM e descrizione della prestazione, numero dei professionisti coinvolti, compenso dell'équipe chirurgica, compenso dell'équipe anestesiologicala, compenso orario e numero di unità di personale di supporto coinvolto con impegno orario comprensivo della preparazione della sala, della durata dell'intervento, del ripristino della sala e della dimissione del paziente.  
La Direzione Medica di Presidio Ospedaliero validerà quanto sopra, per ciascuna Unità Operativa compresi i tempi di impegno per il personale di supporto necessario.
- in caso di ricovero medico, i compensi dell'équipe medica ed eventuale personale di supporto.

Per il personale del comparto, invece, la richiesta di adesione all'attività libero-professionale di supporto dovrà essere indirizzata con nota scritta all'UOC Direzione delle Professioni Sanitarie mediante apposito modulo, scaricabile dal sito INTRANET aziendale, che provvederà poi a comunicare l'elenco del personale autorizzato all'UOS Attività a pagamento. Relativamente all'attività di supporto prestata in sala operatoria si rinvia a quanto previsto al successivo art. 22 p. b).

La domanda, completa delle firme di tutti i soggetti interessati sopra riportati, verrà trasmessa al Responsabile dell'UOS Attività a pagamento per l'acquisizione del nulla osta del Direttore Sanitario.

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 14 di 36	

## TITOLO II ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE

### **ART.7 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INDIVIDUALE: TIPOLOGIA ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'attività libero professionale ambulatoriale individuale è caratterizzata dalla possibilità di libera scelta da parte del cittadino del singolo dirigente, a cui ricorre per la prestazione libero professionale.

L'attività libero professionale ambulatoriale deve essere svolta in strutture e spazi distinti e, in mancanza, può essere svolta anche nelle strutture e spazi utilizzati per l'attività istituzionale, fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività, privilegiando comunque l'attività istituzionale.

L'attività libero professionale ambulatoriale deve essere effettuata in regime di timbratura mediante utilizzo di apposito codice, con i limiti ed i vincoli previsti dall'art.4.

La mancata timbratura comporta la sospensione della liquidazione dei compensi. Qualora il dirigente non regolarizzi la timbratura entro 6 mesi, il relativo compenso verrà trattenuto dall'Azienda.

### **ART.8 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE D'EQUIPE: TIPOLOGIA ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'attività libero professionale d'equipe è caratterizzata dalla richiesta da parte dell'utente di una prestazione libero professionale rivolta genericamente all'equipe, senza scelta nominativa del medico erogatore.

L'attività libero professionale d'equipe deve essere effettuata in regime di timbratura mediante utilizzo di apposito codice, con i limiti ed i vincoli previsti dall'art.4.

Nella libera professione ambulatoriale d'equipe è anche prevista la collaborazione di unità operative diverse (multidisciplinare) per l'erogazione di prestazioni in forma integrata.

### **ART.9 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI (SAI)**

L'Azienda può consentire l'esercizio della libera professione intramuraria per prestazioni in regime ambulatoriale allo specialista convenzionato che ne faccia richiesta qualora sussistano le condizioni soggettive ed oggettive per il suo espletamento.

Lo svolgimento delle attività deve avvenire al di fuori dell'orario di servizio, in giorni ed orari prestabiliti, compatibilmente con le disponibilità di spazi e personale.

La quota massima di ore consentita per svolgere l'attività libero professionale non può superare le ore previste in convenzione: sarà cura del Direttore dell'UOC Direzione amministrativa territoriale fornire il nulla osta in tal senso.

Ai fini organizzativi valgono le stesse modalità previste dal regolamento per il personale dipendente.

### **ART.10 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

L'attività professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria a rapporto esclusivo, operante nel Dipartimento di Prevenzione, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale,



	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 15 di 36	

concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità e l'offerta complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale (artt.59 CCCCNLL 8.6.2000).

L'attività libero professionale può assumere la tipologia di richiesta diretta di prestazioni da parte dell'utente e può essere resa sia in forma individuale che in forma d'équipe, anche con il supporto e la collaborazione di personale sanitario, tecnico, e amministrativo del comparto.

L'attività libero professionale deve essere compatibile con l'etica e la deontologia professionale rispetto al ruolo istituzionale del dirigente. Essa, pertanto, non può essere svolta individualmente a favore di soggetti, pubblici o privati, nei confronti dei quali i dirigenti sanitari dell'ULSS svolgono funzioni di vigilanza, controllo o di ufficiale di polizia giudiziaria.

La libera professione dei dirigenti del Dipartimento di Prevenzione, in virtù della sua peculiarità, può essere espletata anche al di fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti (ad esempio presso allevamenti di animali da reddito o animali d'affezione per quanto concerne l'assistenza zoiatrica da parte dei medici veterinari).

L'autorizzazione allo svolgimento delle attività avviene con le modalità previste per le altre tipologie di ALPI, cui si aggiunge il parere del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

a) **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DIRIGENTI VETERINARI**

L'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti veterinari è sempre autorizzabile quando abbia ad oggetto l'assistenza zoiatrica su animali d'affezione.

L'attività libero-professionale avente ad oggetto l'assistenza zoiatrica su animali diversi da quelli d'affezione può, invece, essere autorizzata solo se non sussiste incompatibilità con le funzioni svolte dal veterinario in qualità di pubblico ufficiale ovvero solo se il dirigente non svolge attività di vigilanza o ispezione presso l'Azienda; qualora l'attività sia richiesta da terzi questa viene acquisita e organizzata dall'azienda, ai sensi della lettera d) dell'art. 55 del CCNL 8.6.2000, garantendo di norma l'equa partecipazione dei componenti delle equipe interessate.

Le prestazioni veterinarie si dividono in:

- ambulatoriali: si intendono quelle prestazioni rese all'interno delle strutture dell'Azienda (es. visite cliniche, interventi chirurgici, compilazione referti) in analogia a quelle rese dai dirigenti medici;
- extra ambulatoriali: si intendono tutte le prestazioni che per la loro peculiarità devono essere erogate presso le strutture di custodia degli animali o presso le strutture produttive non incompatibili con l'attività istituzionale analogamente ai consulti a domicilio.

**ART. 11 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO O MEDICO COMPETENTE**

L'attività libero professionale in qualità di specialista in medicina del lavoro o di medico competente esercitata nell'ambito delle attività previste dai D. Lgs. N.626/1994 e D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., viene svolta dai Dirigenti Medici in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del citato Decreto, con esclusione di tutto il personale assegnato al Dipartimento di Prevenzione (D.Lgs. 81/2008 art. 39 c. 3) e di coloro che versino in condizione di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di vigilanza, come previsto dall'art. 55, c.3, dei CC.CC.NN.LL. 8/6/2000 e che risultino già autorizzati nella disciplina di appartenenza.

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 16 di 36	

L'attività viene svolta presso le strutture delle ditte richiedenti, quindi all'esterno dell'Azienda, per il pieno adempimento delle precitate disposizioni normative in materia.

L'attività sarà regolata da apposita convenzione, secondo lo schema tipo adottato in azienda, che disciplini:

- la durata ed i limiti di accesso;
- i contenuti delle prestazioni;
- le modalità organizzative;
- gli aspetti economici.

Eventuali indagini cliniche prescritte dal Medico Competente non potranno essere poste a carico del SSN, ma espletate in regime libero-professionale con oneri a carico della Ditta committente.

L'attività prestata dal Medico competente dovrà essere rendicontata mensilmente utilizzando la specifica modulistica, scaricabile dal sito INTRANET aziendale.

La UOS Attività a pagamento è la struttura competente alla stipula di queste convenzioni e alle relative liquidazioni.

### **TITOLO III ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO**

#### **ART. 12 TIPOLOGIA ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'attività libero professionale in costanza di ricovero, viene svolta dal singolo professionista o in equipe, su specifica richiesta dell'utente.

Il ricovero in regime libero professionale è garantito in idonee strutture e spazi assegnati.

La disponibilità di posti letto per tale attività viene assicurata entro i limiti e con le modalità fissate dall'art. 5.

#### **ART. 13 MODALITÀ ORGANIZZATIVE**

L'attività libero professionale in costanza di ricovero deve essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, e non è consentita nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 4 del presente Regolamento (vincoli ostativi).

I ricoveri in libera professione devono essere sempre ulteriori all'attività ordinaria di sala operatoria e non devono causare nocimento all'ordinaria attività di degenza.

Con riguardo all'attività operatoria, ai fini della distinzione tra attività intramuraria ed istituzionale, le sedute devono essere programmate in coda all'attività istituzionale, o mediante apertura di sale operatorie in orari aggiuntivi (DGR 360/2005).

Il ricovero dei pazienti in regime libero professionale può essere disposto dietro specifica richiesta del paziente o di chi lo rappresenta.

Al paziente ricoverato in regime libero-professionale sono dovute, senza compensi aggiuntivi, tutte le prestazioni normalmente erogate in regime di ricovero in relazione al DRG definito.

Il paziente potrà comunque richiedere in forma scritta, con onere a proprio carico, anche prestazioni da parte di specialisti di volta in volta individuati nominativamente.

L'utente può optare per un singolo operatore o per l'equipe con la sottoscrizione del modulo consegnato al momento del ricovero.

#### **ART. 14 RICOVERO ALBERGANTE**



	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 17 di 36	

È facoltà dell'utente richiedere il ricovero nelle stanze dozzinanti al fine di usufruire del solo trattamento albergante.

Questa modalità di ricovero, attivabile unicamente nelle ipotesi in cui vi sia disponibilità di posti letto nelle stanze dozzinanti, da verificarsi al momento del ricovero, comporta per l'utente l'obbligo di corrispondere la sola retta di degenza secondo la tipologia di stanza.

#### **TITOLO IV ALTRE ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI A PAGAMENTO**

##### **ART. 15 ATTIVITÀ DI CONSULENZA**

L'attività di consulenza richiesta all'Azienda da soggetti terzi costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55 lett. c), da esercitarsi fuori orario di servizio, secondo le seguenti modalità:

- 1) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione che disciplini: i limiti orari della consulenza comprensivi del tempo di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; compenso e modalità di svolgimento.

Secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 866/2015, le consulenze devono essere previamente autorizzate dalla Regione, Area Sanità e Sociale, a cura dell'Azienda richiedente. Le richieste di autorizzazione devono indicare:

- le ragioni che giustificano la consulenza in rapporto all'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed alle linee di programmazione regionale;
- i soggetti con i quali si intendono stipulare le convenzioni;
- la durata delle stesse convenzioni;
- il numero e la durata degli accessi;
- l'ammontare della spesa.

Inoltre l'Azienda richiedente:

- può richiedere la consulenza solo se finalizzata all'erogazione di prestazioni istituzionalmente dovute e nel caso in cui non vi siano dirigenti medici in servizio in possesso dell'esperienza professionale o specialistica necessaria per garantire in maniera appropriata particolari tipologie di prestazioni. La consulenza può essere attivata per sopperire carenze di organico solo in presenza di circostanze eccezionali e comunque per limitati periodi di tempo;
- non può richiedere rapporti convenzionali nella stessa disciplina oggetto dell'acquisto di prestazioni, se non per ragioni eccezionali che dovranno essere rappresentate al momento della domanda;
- non può richiedere la consulenza per garantire i servizi di guardia;
- non può richiedere, fatti salvi casi eccezionali adeguatamente motivati e documentati in sede di richiesta di autorizzazione, l'attivazione di rapporti convenzionali con aziende ubicate al di fuori dell'ambito territoriale della Regione Veneto.

L'Azienda che autorizza la consulenza dei propri dipendenti:

- non può autorizzare le prestazioni di consulenza ai dirigenti medici che si siano rifiutati di effettuare prestazioni aggiuntive ex art. 55, comma 2, CCNL 8.6.2000;

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 18 di 36	

- deve assicurare, laddove possibile, la rotazione del personale coinvolto e verificare, sia all'atto della stipula che successivamente, l'osservanza della normativa nazionale all'epoca vigente in materia di orario di lavoro e di riposo;
- deve assicurare che il tempo dedicato alla consulenza non impedisca, o ostacoli, l'articolazione dei turni di lavoro e la completa fruizione delle ferie da parte dello stesso personale nei periodi contrattualmente previsti;
- deve verificare che lo svolgimento delle prestazioni di consulenza non comporti un impegno orario medio del personale superiore alle 48 ore settimanali complessive, concorrendo al raggiungimento di tale tetto anche le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex art.55, comma 2, CCNL 8.6.2000;
- non può autorizzare dirigenti che siano a rapporto di lavoro a tempo ridotto ai sensi del CCNL 22.02.2001 e i dirigenti che non siano a rapporto esclusivo;
- può autorizzare dirigenti responsabili di struttura complessa, previa verifica che le prestazioni di consulenza non compromettano, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 3.11.2005, il funzionamento della struttura cui sono preposti e previa attestazione del Direttore Generale in sede di richiesta di autorizzazione alla stipula della convenzione, indirizzata all'area Sanità e Sociale.

I compensi dovranno essere determinati su base oraria escludendo altri criteri di quantificazione. La misura dei compensi orari relativi alle consulenze, come previsto dalla DGRV 866/2015, dovrà essere pari ad € 100,00, fatti salvi casi eccezionali che dovranno essere oggetto di autorizzazione regionale. I compensi sono determinati al netto dell'IRAP che è a carico dell'azienda sanitaria richiedente la consulenza e della trattenuta del 5% che affluisce all'azienda di appartenenza ex art.58, comma 3, CCNL 8.6.2000.

Per quanto attiene alle consulenze nell'ambito dello screening mammografico, il compenso viene fissato in € 4.50 a lettura, sempre al netto dell'IRAP e della trattenuta del 5%.

La disciplina dell'attività di consulenza sopra descritta deve intendersi estesa all'area della Dirigenza Sanitaria, così come previsto dall'art. 58, comma II, lett. A) del CCNL Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa 8.6.2000.

2) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità e i compiti del SSN e disciplini:

- la durata della convenzione;
- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
- i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- l'entità del compenso;
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività d'istituto.

Il compenso deve affluire all'Azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza.

L'UOS Attività a pagamento è la struttura competente alla stipula di queste convenzioni.

Rientra nell'attività disciplinata all'art.58 CCNL 8.6.2000 anche l'attività di certificazione medico legale resa dall'azienda per conto dell'INAIL a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 19 di 36	

L'attività, per sua natura non separabile dalle altre attività istituzionalmente rese dai servizi interessati, è svolta nel normale orario di lavoro.

I professionisti che non hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo sono comunque tenuti alla produzione di tali certificati, nell'ambito della normale attività istituzionale senza percepire alcun compenso aggiuntivo.

La tariffa della prestazione è costituita dalla remunerazione riconosciuta dall'INAIL a fronte del numero di certificazioni prodotte ed una volta incassate le somme versate dall'INAIL. Il suddetto compenso è corrisposto al netto delle quote di pertinenza aziendale, pari al 5% di quanto riconosciuto dall'INAIL, oltre alle somme relative ad imposte, tasse ed agli oneri e tributi previdenziali e/o fiscali.

Il debito orario che il dirigente sarà tenuto a restituire è calcolato in 5 minuti per la dirigenza ed in 3 minuti per il personale di supporto per ogni singola certificazione.

La liquidazione dei compensi avverrà proporzionalmente al debito orario a disposizione del dirigente medico.

#### **ART. 16 PRESTAZIONI OCCASIONALI**

Rientrano tra le attività disciplinate dall'art. 58 anche le seguenti ipotesi:

a) libera professione richiesta a domicilio dall'assistito: ipotesi in cui l'assistito chiede all'azienda che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente con il medico prescelto con riferimento all'attività libero professionale intramuraria svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda.

Secondo quanto disposto dalla DGRV n.1314/2016, si specifica altresì:

- le prestazioni domiciliari devono essere svolte fuori orario di servizio, con le stesse modalità di prenotazione e pagamento delle altre forme di ALPI;
- la libera professione svolta al domicilio dell'assistito concorre al raggiungimento dei volumi massimi di attività libero professionale;
- il dirigente non deve riscuotere direttamente la tariffa professionale e dovrà utilizzare un collegamento mobile all'infrastruttura di rete per la registrazione della prestazione, attraverso la registrazione a CUP;
- le tariffe per le prestazioni domiciliari sono stabilite preventivamente nel tariffario aziendale per singolo dirigente;
- il pagamento della prestazione dovrà essere autorizzato attraverso i canali autorizzati aziendali ovvero mediante pagamento online o con modalità tracciabili (POS o altri dispositivi di pagamento)

b) Libera professione richiesta da singoli utenti in altra struttura del SSN o altra struttura sanitaria non accreditata (art. 58 co 7 ccnl 08/06/2000): ipotesi in cui l'attività professionale è richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata.

Tali attività devono essere oggetto di apposita convenzione e, stante l'obbligo per i dirigenti medici a rapporto esclusivo di espletare l'attività libero professionale all'interno delle mura aziendali, sono consentite solo se a carattere occasionale e non programmabile e se preventivamente autorizzate dall'Azienda. La Struttura richiedente non potrà pertanto tenere liste di attesa. Secondo quanto disposto dalla DGRV n. 1314/2016, tali convenzioni possono prevedere un numero massimo di accessi che non potranno essere superiori a n. 2 accessi mensili fino al massimo di n. 22 accessi nell'arco dell'anno, ferma restando l'impossibilità di

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 20 di 36	

prevedere complessivamente un numero di accessi da parte del singolo professionista in supero a tali limiti.

La UOS Attività a pagamento è la struttura competente alla stipula di queste convenzioni.

#### **ART. 17 PRESTAZIONI MEDICO LEGALI**

a) Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU)

Qualora lo specialista iscritto all'albo speciale dei consulenti tecnici (all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile e disposizioni transitorie) ovvero nell'albo speciale dei periti (all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale) sia chiamato dal Giudice a svolgere attività di consulente tecnico d'ufficio è previsto l'onere di preventiva comunicazione, all'UOC Risorse Umane dell'Azienda, di tutti gli elementi necessari per consentire un controllo sull'eventuale incompatibilità dell'attività resa da parte dell'UOC Risorse Umane.

b) Consulenza Tecnica di Parte (CTP)

Le prestazioni rese in qualità di CTP sono sottoposte all'obbligo normativo di preventiva autorizzazione da parte dell'UOC Risorse Umane in quanto rientra nella fattispecie di cui dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Le perizie di parte richieste a titolo fiduciario da una delle parti interessate al procedimento (art. 225 CPP) possono essere considerate prestazioni richieste da Terzi all'Azienda ed erogate in regime di libera professione intramoenia. La prestazione deve essere effettuata fuori orario di servizio e può essere fatturata dall'Azienda che riverserà al medico che effettua la prestazione una percentuale pari all'80%, previa applicazione di tutte le trattenute di legge e contrattuali.

c) Attività libero professionale intra-moenia di medicina legale (certificazioni medico-legali a fini assicurativi o legali):

- il suo svolgimento è preventivamente autorizzato dall'Azienda secondo quanto previsto dal regolamento della Libera Professione vigente;
- deve sottostare alle procedure di prenotazione/riscossione tramite i CUP aziendali;
- dev'essere svolta al di fuori dell'orario di servizio, in orario causalizzato;
- viene liquidata al professionista previo assoggettamento a tutte le ritenute aziendali e di legge previste;
- ai fini fiscali sono assoggettate ad Iva (aliquota corrente ordinaria)

Quanto alle incompatibilità all'esercizio della consulenza medico legale o di ausiliari tecnici sussiste il conflitto di interesse in capo al medico, dipendente/convenzionato/universitario, di assumere per conto del soggetto privato incarichi di qualsiasi natura che siano diretti ad azionare una qualsivoglia pretesa nei confronti della propria Azienda.

Esula dal predetto divieto la possibilità che, nell'ambito del rapporto contrattuale di dipendenza, le prestazioni in oggetto vengano rese in base ad accordi tra Aziende SSR.

### **TITOLO V ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO**

#### **ART. 18 LIBERA PROFESSIONE D'AZIENDA (ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO)**

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 21 di 36	

a) Partecipazione ai proventi di attività professionale a pagamento richiesta da terzi all'Azienda (art 55 co. 1 lettera d) e art. 58 co. 9 e 10 dei CCNL dirigenza medica e veterinaria e sanitaria).

Detta attività è svolta per conto dell'azienda ed è finalizzata, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali (D.lgs. 502/1992 e s.m.i., art.15 quinquies comma 2, lett. d), DPCM del 27.3.2000 art.2 comma 3 e art.55, comma 1, lett. d), del CCNL 8/6/2000), alla riduzione dei tempi di attesa secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le equipe dei servizi interessati.

Secondo quanto previsto all'art. 4 della DGRV n.1314/2016, le richieste provenienti da strutture private non accreditate di stipula di convenzioni per l'acquisto di prestazioni sanitarie offerte dall'azienda ULSS nelle varie discipline mediche devono essere presentate al Direttore Generale che, prima di autorizzarle, dovrà valutare che le attività richieste siano idonee a determinare la riduzione delle liste d'attesa, d'intesa con le equipe dei servizi interessati. L'Azienda ULSS si avvale dei propri specialisti nelle branche mediche richieste, che risultano autorizzati all'esercizio della Libera professione e che abbiano espressamente aderito all'espletamento di tali attività, nelle forme e modalità previste in convenzione.

L'azienda dovrà pertanto monitorare lo svolgimento dell'attività verificando, in particolare, l'avvenuta riduzione delle liste di attesa, provvedendo qualora ciò non si realizzi ad interrompere il rapporto stesso.

L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime libero professionale, deve garantire comunque il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

Trattandosi di attività svolta per conto e nell'interesse dell'azienda la stessa soggiace ai vincoli in materia di orario di lavoro di cui al D. Lgs. n. 66/2003 e s.m.i..

b) Prestazioni richieste dall'Azienda, in via eccezionale e temporanea, ai propri dirigenti, ad integrazione dell'attività istituzionale.

Le prestazioni del presente punto vengono richieste prioritariamente allo scopo, come ribadito dalla DGR n. 2464 del 01 agosto 2006 ed in conformità al CCNL di acquisire prestazioni aggiuntive per le attività le cui liste di attesa risultano critiche, anche in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge.

Tale attività viene resa su base volontaria e con orario aggiuntivo, secondo le modalità previste dall'art. 55, comma 2, del CCNL 8.6.2000. Le prestazioni vengono di norma concordate in sede di programmazione con le UO e i Dipartimenti interessati e definite con la sottoscrizione di specifici accordi.

La gestione amministrativa di detti accordi compete alla UOS Attività a pagamento.

Le attività sono eseguite al di fuori dell'orario di lavoro ed in regime di timbratura mediante l'utilizzo di apposito codice, a rotazione fra i componenti delle UOC interessate.

## **TITOLO VI MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E DI TENUTA DELLE LISTE DI ATTESA**

### **ART.19 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE**

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 22 di 36	

Le prenotazioni dell'attività ambulatoriale eseguita presso le sedi aziendali vengono effettuate mediante l'utilizzo di apposito gestionale aziendale, dal Centro Unico di Prenotazione per la libera professione.

Il Centro Unico di Prenotazione (CUP) per la libera professione è competente a fornire agli utenti le informazioni relative all'attività ambulatoriale: elenco del personale che esegue l'attività, tipologia, tariffe, orari e sedi di svolgimento delle prestazioni erogate desumibili anche nel tariffario pubblicato nel portale aziendale.

Sono escluse da tale modalità di prenotazione le prestazioni di ricovero.

### **ART. 20 ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO**

La richiesta di ricovero in regime di libera professione deve essere presentata dal paziente o da chi lo rappresenta alla UOS Attività a pagamento, previo contatto con l'UO interessata.

La UOS Attività a pagamento predispone apposito preventivo sulla base delle informazioni cliniche-sanitarie fornite dal professionista I° Operatore utilizzando apposito modulo, scaricabile dal sito INTRANET aziendale.

Prima di procedere al ricovero, l'utente o il terzo che si assume l'impegno al pagamento deve accettarne le condizioni mediante la sottoscrizione del preventivo precedentemente consegnato e versare l'importo in acconto.

L'attività libero professionale non deve essere eseguita a pregiudizio e a scavalco delle liste di attesa istituzionali.

L'Azienda provvede periodicamente alla ricognizione dei posti letto da destinare alla libera professione in regime di ricovero.

### **ART. 21 MONITORAGGIO LISTE DI ATTESA**

Ai sensi dell'art.72, comma 11 della Legge 23/12/1998 n. 448 e smi, l'Azienda è tenuta ad attivare tutte le misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa per le attività istituzionali.

Le Aziende ULSS e ospedaliere, secondo quanto previsto all'art. 38 della LR n. 30/2016, per le finalità di promozione del governo delle liste d'attesa al fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso equo alle migliori prestazioni sanitarie, in un luogo e con una tempistica adeguati, nonché la sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione di strategie per la gestione delle criticità, in conformità del Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, devono rispettare nei confronti dei propri assistiti i tempi massimi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie.

Secondo il processo di budget, la Direzione negozia con le UO/Dipartimenti, in sede di definizione annuale del budget, i volumi di attività istituzionale che devono essere assicurati in considerazione dei carichi di lavoro e della reale dotazione organica esistente. I volumi di attività libero-professionale intramuraria, non possono, in ogni caso, superare i volumi di attività istituzionale assicurati.

Per consentire il rispetto di tale rapporto, la UOS Attività a pagamento, in collaborazione con l'UOC Controllo di Gestione provvede a trasmettere all'Organismo di Promozione e Verifica, di norma con cadenza almeno semestrale, i dati relativi ai volumi prestazionali istituzionali e di libera professione delle singole Strutture, in collaborazione con l'UOC Controllo di Gestione.

L'attività libero professionale non può essere utilizzata in nessun caso come canale di accesso privilegiato alle prestazioni in regime istituzionale e, pertanto, non può rappresentare uno strumento di elusione delle regole sulle liste d'attesa.



	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 23 di 36	

L'azienda, come previsto all'art. 33 del presente Regolamento, in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionale ed istituzionale sulle prestazioni erogate e di sfioramento dei tempi di attesa individuati dalla Regione, procede alla sospensione dell'attività libero professionale per i dirigenti delle UO coinvolte, fino al rientro dei tempi nei valori standard fissati, che costituiscono un diritto del cittadino.

## TITOLO VII PERSONALE COINVOLTO

### ART. 22 PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO

L'attività di supporto diretto è intesa come attività professionale integrativa o di sostegno indispensabile all'esercizio dell'ALPI, direttamente connessa alla prestazione professionale richiesta ed erogata, antecedente, concomitante o susseguente alla prestazione medesima, garantita da personale sanitario comunque necessario per il compiuto espletamento dell'attività.

La disponibilità all'esercizio dell'attività di supporto deve essere comunicata per iscritto alla UOC Direzione delle Professioni Sanitarie su apposito modulo disponibile sul sito INTRANET aziendale.

L'autorizzazione viene rilasciata, per il personale infermieristico dall'UOC Direzione delle Professioni Sanitarie, che provvederà a predisporre gli elenchi del suddetto personale, verificando la presenza dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività di supporto alla libera professione.

È consentito al professionista interessato individuare il personale di supporto nell'ambito degli elenchi di cui sopra.

L'UOC Direzione delle Professioni Sanitarie redige l'elenco del personale autorizzato all'attività di supporto e provvede annualmente al suo aggiornamento.

Non può esercitare attività di supporto alla libera professione il personale dipendente con rapporto di lavoro ad orario ridotto o a cui è stata revocata l'autorizzazione.

Il personale di supporto deve essere utilizzato, di norma, in relazione ai volumi ed alle tipologie di attività, in analogia all'utilizzo previsto per l'attività istituzionale e con tempi dedicati non inferiori alla medesima.

La remunerazione dell'attività di supporto diretto è determinata, per ogni singola prestazione ambulatoriale e per ogni intervento chirurgico, sulla base di un valore del compenso orario definito, per le categorie interessate a titolo di tariffa minima, salvo diversi accordi tra le parti.

L'attività di supporto alla libera professione in regime ambulatoriale e di sala operatoria è effettuata al di fuori dell'orario di lavoro in regime di timbratura con codice dedicato.

#### a) supporto all'attività ambulatoriale

La Direzione di PO/Distretto/Dipartimento di Prevenzione, per le Dipendenze e di Salute Mentale definisce, in accordo con ciascun Dirigente medico, veterinario e del ruolo sanitario, i tempi di esecuzione delle prestazioni ambulatoriali autorizzate, necessari anche alla definizione delle agende informatiche ed il tempo di esecuzione della prestazione del personale di supporto impiegato; I compensi orari minimi previsti per le categorie professionali coinvolte sono così determinati:

Categoria A e B: 26 euro/ora;

Categoria C e D: 29 euro/ora;

#### b) supporto all'attività di sala operatoria

La Direzione di P.O., con riferimento a quanto previsto all'art. 6 p. 2) definisce, su proposta del Direttore dell'Unità Operativa, il numero di operatori per ciascuna prestazione e i tempi di

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO		Rev.00 Data	Pagina 24 di 36

esecuzione di ciascuna prestazione di sala operatoria, nonché il numero e la tipologia del personale di supporto necessario.

Ogni equipe dovrà indicare alla UOS Attività a pagamento, per ciascuna prestazione di sala operatoria, mediante l'apposita modulistica, i nominativi del personale che ha effettuato attività di supporto.

La remunerazione verrà corrisposta, dopo la verifica delle prestazioni effettuate, degli incassi e degli orari di esecuzione dell'attività. I compensi orari minimi previsti per le categorie professionali coinvolte sono determinati in euro 31/ora.

c) supporto personale tecnico del ruolo sanitario (TSRM; TSLB ecc) I compensi orari minimi previsti per le categorie professionali coinvolte sono determinati in euro 31/ora.

### **ART.23 OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

Il personale dipendente, in servizio a tempo ridotto o parziale, anche a rapporto non esclusivo, è tenuto a prestare la propria collaborazione per garantire ai cittadini che accedono a tale regime, lo stesso standard assistenziale assicurato a coloro che fruiscono dell'attività istituzionale.

### **ART.24 FONDO DI PEREQUAZIONE**

Il fondo di perequazione si costituisce per accantonamento della percentuale del 5% calcolata sui proventi derivanti dalla libera professione, al netto delle quote a favore dell'Azienda, ed è riservato al personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione.

I dirigenti medici/veterinari e del ruolo sanitario che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria e che, conseguentemente, possono partecipare alla suddivisione dei rispettivi fondi di perequazione, sono individuati annualmente. La modalità di suddivisione dei fondi verrà concordata con le rappresentanze sindacali di categoria.

Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero-professionale secondo criteri stabiliti in sede aziendale.

La corresponsione della quota annuale è subordinata al recepimento aziendale delle indicazioni regionali in materia presenti nella DGRV 1674 del 07/08/2012.

Eventuali somme residue saranno utilizzate in accordo con le rappresentanze sindacali di categoria. Sono comunque esclusi dalla partecipazione i dirigenti che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria ed i dirigenti a regime di impegno orario ridotto (part-time).

### **ART.25 FONDO 5% DECRETO BALDUZZI**

Una somma pari al 5% calcolata sui proventi derivanti dalla libera professione, al netto delle quote a favore dell'Azienda, viene trattenuta dall'Azienda per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, così come stabilito dal Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 successivamente convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012.

Annualmente la Direzione Strategica individua le criticità all'interno delle quali intervenire al fine di ridurre le liste d'attesa o per garantire attività di prevenzione, secondo le disposizioni riportate



	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO		Rev.00 Data	Pagina 25 di 36

nella DGRV n. 988 del 27/06/2017. Gli importi a disposizione possono essere impiegati per il personale delle aree dirigenziali utilizzando l'istituto di cui all'art. 55, comma 2, dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali dell'08.06.2000 e pertanto remunerando il personale interessato nella misura di 60 € orari lordi. Ai sensi dell'art. 18 del CCNL 3.11.2005 - Parte normativa e delle note regionali di programmazione delle prestazioni aggiuntive (come la nota regionale prot. 124033 del 28.03.2017), i compensi riferiti alle guardie notturne (turni di 12 ore) non devono essere superiori a € 480,00 lordi.

## TITOLO VIII TARIFFE

### ART.26 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E LORO RIPARTIZIONE

Considerato che l'esercizio dell'attività libero professionale non può comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda, le tariffe devono essere determinate in modo da:

- tenere conto dei vincoli normativi in materia e comunque non essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni;
- garantire la copertura dei costi sostenuti dall'Azienda, diretti, indiretti e generali, compresi gli oneri riflessi sulle quote del personale di supporto.

L'UOC Controllo di Gestione verifica periodicamente i costi e provvede a predisporre annualmente, secondo le disposizioni della L. n. 724/94, art. 3, c. 6 e 7, richiamato dall'art. 7, c.5, del DPCM 27 marzo 2000, un conto economico di libera professione che dia evidenza separata dell'andamento complessivo della gestione.

### A) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN REGIME DI RICOVERO E LORO RIPARTIZIONE

La tariffa per l'attività libero professionale eseguita in regime di ricovero ordinario, di day hospital o di day-surgery, è determinata dalla somma delle seguenti voci:

- 1) **Compenso operatore/equipe medico-chirurgica**
- 2) **Compenso operatore/equipe anestesiologicala**
- 3) **Quota personale di supporto**
- 4) **Compensi per eventuali prestazioni e/o consulenze** richieste a professionisti di altro reparto su domanda espressa dell'utente;
- 5) **Quota percentuale a favore dei Servizi**
- 6) **Quota percentuale a favore dell'Amministrazione:**
- 7) **Quota 30% DRG**
- 8) **Quota per trattamento alberghiero**

#### 1) **Compenso operatore/equipe medico-chirurgica**

Ricoveri di tipo chirurgico: i compensi vengono comunicati all'UOS Attività a pagamento dal Direttore della UO interessata.

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO		Rev.00 Data	Pagina 26 di 36

Ricoveri di tipo medico e prestazioni chirurgiche senza intervento: il Direttore di ciascuna UO, comunica all'UOS Attività a pagamento i compensi dell'equipe medica, definiti su base giornaliera, all'interno delle fasce di seguito indicate e calcolate in base alla degenza del paziente:

Tempo di degenza	Tariffa min	Tariffa max
Dal 1° al 3° giorno	464,81	1.394,43
Dal 4° al 5° giorno	116,20 in più al giorno	348,61 in più al giorno
Dal 6° giorno in poi	38,73 in più al giorno	116,20 in più al giorno

La ripartizione dei compensi per l'attività esercitata in équipe verrà comunicata all'UOS Attività a pagamento dal Direttore dell'UOC interessata ed accettata, mediante apposita sottoscrizione, dai professionisti in regime di esclusività facenti parte dell'équipe stessa.

La modalità di ripartizione dei compensi dovrà tenere conto della complessità e del numero di operatori necessario per l'esecuzione delle singole prestazioni chirurgiche, comunicato da ciascuna UO, in linea con l'esecuzione delle prestazioni in regime istituzionale.

Qualora venisse rilevata, nell'esecuzione degli interventi in regime di libera professione, la presenza di personale dipendente o a contratto non avente titolo per prendervi parte, l'Azienda provvederà a trattenere ed acquisire le quote economiche relative.

In caso di esecuzione di ricovero inappropriato, tutte le quote dell'équipe medico-chirurgica verranno trattenute dall'Amministrazione a ristoro dei costi sostenuti. Gli accordi che definiscono i criteri di ripartizione dei compensi possono prevedere l'accantonamento di una quota a favore dell'équipe, in tal caso dovranno essere individuati i Dirigenti coinvolti e la modalità di ripartizione.

Il Dirigente Medico 1° operatore trasmette, ai fini della liquidazione dei compensi, all'UOS Attività a pagamento, il conto prestazioni sanitarie utilizzando il modulo scaricabile dal sito Intranet aziendale e copia del registro di sala operatoria, nel caso di ricovero chirurgico.

## 2) **Compenso operatore/équipe anestesiologicala**

I compensi dell'operatore/équipe vengono proposti dall'équipe anestesiologicala.

In caso di disaccordo con le équipe delle Unità Operative chirurgiche interessate, sui compensi proposti, i compensi dell'équipe anestesiologicala, vengono determinati nella misura percentuale del 30% dei compensi dell'équipe chirurgica.

Deve esserci piena coincidenza tra l'operatore che percepisce i compensi e l'operatore risultante nel registro di sala operatoria.

I criteri di ripartizione dei compensi prevedono l'accantonamento di una quota a favore di tutti i Dirigenti Medici del servizio di Anestesia e Rianimazione pari al 20%, con esclusione del 1° Operatore

La quota a favore del I° Operatore anestesista è pari all'80% del compenso.

Per tutti i Dirigenti Medici del Servizio di Anestesia e Rianimazione che percepiscono una quota economica pur non essendo direttamente coinvolti nel ricovero, il debito orario viene determinato rapportando il compenso risultante in sede di ripartizione al compenso base orario di € 100,00.

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 27 di 36	

### 3) Quota personale di supporto

La quota destinata al personale che collabora direttamente per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale è definita, per ciascun ricovero, in relazione al numero ed alla tipologia degli addetti coinvolti, alla durata predefinita dell'intervento, applicando il compenso orario definito come all'art. 22.

In caso di assenza del personale di supporto la quota relativa, se fatturata al paziente per mancata espressa indicazione di tale assenza, viene acquisita dall'amministrazione.

### 4) Compensi per eventuali prestazioni

Con richiesta scritta, l'utente ricoverato in regime di libera professione può chiedere, con oneri a proprio carico, consulenze specialistiche da parte di professionisti in regime di esclusività.

### 5) Quota percentuale a favore dei Servizi

Fanno parte dei Servizi le UUOO che sono coinvolte in via indiretta nell'attività di ricovero e il personale del reparto coinvolto nella degenza dei pazienti che hanno richiesto il ricovero in regime di libera professione.

I servizi e i reparti effettivamente coinvolti nella gestione del ricovero sono individuati dall'UOS Attività a pagamento che assegnerà loro, in collaborazione con le Direzioni Mediche di P.O., una percentuale in base al loro grado di coinvolgimento, in concomitanza con la ripartizione del fondo.

L'UOS Attività a pagamento comunicherà ai Responsabili delle strutture individuate la quota di loro competenza e sarà poi compito di tali Responsabili indicare i nominativi dei dirigenti medici e del personale di comparto a cui assegnare le quote.

Tale quota viene definita in una misura percentuale pari al 20% calcolata sulle voci 1) e 2) del compenso ed è ripartita secondo i seguenti coefficienti:

- 60% all'equipe dei servizi coinvolti
- 40% alla Direzione per iniziative promosse dalla stessa

Con riferimento alle modalità di esecuzione dell'attività e di quantificazione e recupero del debito orario si rinvia all'art. 29 del presente Regolamento.

### 6) Quota percentuale a favore dell'Amministrazione

La quota percentuale a favore dell'amministrazione, per ristoro dei costi diretti ed indiretti, viene definita in una percentuale pari al 7%, calcolata sulla somma delle voci 1) e 2) del compenso, salvo maggiori costi rilevati nel singolo caso.

### 7) Quota 30% DRG

Ai sensi della L. n. 488 del 23 dicembre 1999 e della DGRV 356/2000, la partecipazione alla spesa da parte del cittadino è fissata nella misura del 30% del DRG.

In caso di ricovero chiesto da cittadino non a carico del SSN l'intera quota del DRG è a carico del medesimo.

### 8) Quota per trattamento alberghiero

La quota per il trattamento alberghiero, calcolata sulla base delle giornate di degenza, deve essere corrisposta dall'utente in caso di richiesta di ricovero nelle stanze dozzinanti. Nel caso di accompagnatore che usufruisca dei pasti o del letto aggiuntivo, verrà applicata una quota, sempre

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO		Rev.00 Data	Pagina 28 di 36

sulla base delle giornate di presenza. Tali quote verranno calcolate e aggiornate dall'UOC Controllo di gestione.

La tariffa deve intendersi comprensiva di tutti gli accessi effettuati compresi i controlli pre e post operatori.

Alla quota del medico di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) verrà detratta una percentuale pari al 5% ex art. 57 CCNL 1998/2001 e una quota del 5% come prevista dalla L. 189/2012 art. 2, c. 1 lett. e) cd. "Balduzzi" e le altre trattenute previste per l'attività specialistica.

È facoltà del professionista prescelto di effettuare la prestazione rinunciando alla propria quota parzialmente o totalmente; tale rinuncia non comporta in ogni caso la perdita della quota spettante all'équipe né una riduzione proporzionale delle altre quote percentuali che compongono la tariffa a carico dell'utente, che verranno sempre calcolate sui compensi autorizzati.

Per équipe si intende tutto il personale della dirigenza del ruolo sanitario ed il personale universitario in convenzione, in regime di esclusività.

Nell'ipotesi di pagamento parziale del ricovero con dichiarazione di inesigibilità della parte residuale del credito si procederà alla liquidazione delle varie quote a ciascun professionista dopo aver provveduto al ristoro completo dei costi aziendali, comprensivi della quota Amministrazione, della quota percentuale del DRG, della retta di degenza e del personale di supporto.

#### **B) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN REGIME AMBULATORIALE E LORO RIPARTIZIONE**

L'onorario del medico è costituito dalla tariffa pagata dal paziente decurtata delle seguenti voci:

- 1) Quota amministrazione
- 2) Personale di supporto diretto (ove richiesto)
- 3) Fondo altro personale

- 1) **Quota amministrazione:** quota valorizzata in termini di percentuale a garanzia della totale copertura dei costi sostenuti dall'amministrazione.
- 2) **Personale di supporto diretto:** il compenso è definito su base oraria come riportato all'art.22 del presente regolamento.
- 3) **Altri Fondi 7,5%** della differenza tra tariffa e punti 1 e 2, di cui una percentuale pari al 5% ex art. 57 CCNL 1998/2001, una percentuale pari al 2% da destinare al personale del comparto e una percentuale pari allo 0,5% da destinare alla Dirigenza PTA.

All'onorario verrà detratta un' ulteriore quota del 5% in applicazione alla L. 189/2012 art. 2, c. 1 lett. e) cd. "Balduzzi"

Al professionista spetta determinare il proprio compenso ed è sua facoltà di effettuare la prestazione rinunciando alla propria quota; tale rinuncia non comporta in ogni caso la perdita delle quote spettanti al punto 1-2-3.

In caso di assenza o impedimento, il professionista deve darne avviso con un congruo anticipo al CUP, al fine di non incorrere alle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

Qualora nell'attività ambulatoriale venga impiegato personale di supporto che non ha titolo a svolgere l'attività libero professionale o a percepire il compenso (perché non autorizzato oppure part time), la relativa quota viene acquisita dall'Amministrazione.

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 29 di 36	

### **C) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI A PAGAMENTO E ATTIVITÀ A DOMICILIO IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE**

Nelle ipotesi di attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda, da eseguirsi presso Strutture sanitarie pubbliche o private non accreditate, a norma dell'art. 58, comma 9, del CCNL 1998/2001 o di prestazioni medico legali richieste dall'utente singolo, nonché di prestazioni sanitarie richieste con carattere occasionale da altre Strutture Sanitarie pubbliche, anche per conto dell'Utente ivi ricoverato, ed effettuate dal Professionista al di fuori dell'orario di lavoro, la tariffa è determinata dall'Azienda sulla base delle tariffe vigenti, su proposta del Professionista o dal professionista nel caso di prestazioni sanitarie richieste con carattere occasionale.

Nel caso in cui la prestazione necessiti della presenza di personale di supporto dalla tariffa, detratta la quota per il ristoro dei costi dell'amministrazione, viene sottratto il costo riferito al personale di supporto, calcolato secondo i criteri di cui all'art. 22.

La parte rimanente viene corrisposta, quale compenso, al medico, detratta una percentuale pari al 5% ex art. 57 del CCNL 1998/2001 e un'ulteriore quota del 5% come prevista dalla L. 189/2012 art.2, c.1 lett.e) e del 2.5% a favore del personale collaborante.

In caso di attività richiesta a pagamento da terzi all'Azienda svolta all'interno di sedi aziendali si applicano i criteri di determinazione delle tariffe dell'attività ambulatoriale.

Le tariffe veterinarie devono essere maggiorate di un importo pari al 2% per ritenute ENPAV e dell'importo dell'IVA, ove dovuto, secondo l'aliquota vigente al momento della fatturazione se ed in quanto dovute. Il rimborso chilometrico viene definito secondo le modalità previste dal tariffario regionale unico delle prestazioni del dipartimento di prevenzione e non è soggetto all'applicazione di alcuna trattenuta.

#### **ART.27 MANCATE DISDETTE**

L'Azienda, nell'ipotesi di mancata disdetta non giustificata della prestazione libero professionale regolarmente prenotata, chiederà all'utente un indennizzo a titolo risarcitorio pari al 50% della tariffa prevista per la prestazione prenotata. La Direzione Amministrativa di Ospedale si farà carico della procedura amministrativa per il recupero dell'indennizzo, che sarà ripartito per il 30% allo specialista (di cui 10% al personale di supporto) e per il 20% all'Azienda; l'eventuale personale di supporto sarà posto a carico dello specialista. L'avvio di tale modalità troverà applicazione previa adeguata informazione all'utenza.

#### **TITOLO IX DEBITO ORARIO**

L'attività di libera professione è subordinata all'assolvimento degli obblighi contrattuali. In caso contrario andranno applicate le sanzioni come previste all'art. 33 del presente Regolamento.

#### **ART.28 PERSONALE DI SUPPORTO**

L'attività di supporto alla libera professione in regime ambulatoriale e di sala operatoria è effettuata al di fuori dell'orario di lavoro in regime di timbratura con codice dedicato.

Qualora per ragioni tecnico organizzative eccezionali l'attività di cui sopra venga svolta all'interno dell'orario di lavoro, dovrà essere recuperato il debito orario secondo le modalità concordate con il Responsabile dell'UOC di riferimento, sulla base dei tempi di esecuzione definiti per ciascuna prestazione.

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 30 di 36	

Il limite orario complessivo, per il personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, degli istituti inerenti alla libera professione e dell'orario straordinario non può superare, per ciascun dipendente, n. 250 ore annuali e comunque tenendo conto del limite di 48 ore settimanali previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003; il controllo compete al Direttore dell'UOC di riferimento, sulla base dei dati forniti dall'UOC Risorse Umane.

## **ART.29 PERSONALE DIRIGENTE MEDICO, VETERINARIO E SANITARIO**

L'attività libero professionale deve essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro in regime di timbratura mediante l'utilizzo di apposito codice, e non può comportare, per il personale medico e per le altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, un volume orario o un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, con riferimento alla tipologia e alla complessità delle prestazioni stesse.

Si precisa, al riguardo, che la possibilità per le Aziende, riconosciuta dalla DGR 360/2005, di programmare, per particolari prestazioni, l'esercizio dell'attività libero professionale all'interno delle sedute o sessioni dedicate all'attività istituzionale (con conseguente quantificazione e recupero dell'impegno orario con l'adozione di meccanismi oggettivi) va riferita alla sola attività in costanza di ricovero ed a quei servizi (ad es. Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica, etc.) in cui l'attività libero professionale non possa, per motivi tecnico organizzativi, svolgersi al di fuori di quella istituzionale.

La deroga non può mai avere carattere permanente, dovendo periodicamente essere verificata la consistenza delle eccezionali ragioni clinico-organizzative che la giustificano. Le Direzioni di struttura e di unità operativa, per quanto di competenza, devono altresì verificare che siffatta eccezionale programmazione dell'attività libero professionale all'interno delle sessioni o sedute dedicate all'attività istituzionale non comporti nell'erogazione delle prestazioni istituzionali disservizi o ritardi che, qualora accertati, devono comportare l'immediata sospensione dell'attività libero professionale.

Ove non fosse possibile l'utilizzo del badge per l'attività libero professionale esterna (presso altre aziende o terzi o consulti ed attività a domicilio), la rilevazione verrà comunque effettuata mediante l'adozione di sistemi oggettivi.

Con riferimento ai ricoveri medici e chirurgici, in relazione all'attività assistenziale prestata a favore del paziente degente, il debito orario del medico operatore/curante e degli eventuali medici assistenti viene determinato con atto separato.

Per il personale dirigente afferente ai servizi coinvolti nella libera professione in regime di ricovero il debito orario viene determinato con atto separato.

La UOC Risorse umane, su richiesta dell'UOS Attività a pagamento, provvede a comunicare l'eccedenza oraria dei professionisti, al fine del recupero del debito orario, prima di ciascuna liquidazione.

Con riferimento alle prestazioni ambulatoriali e alle prestazioni medico chirurgiche non si procederà alla liquidazione dei compensi nell'ipotesi di attività eseguita al di fuori degli orari e delle modalità autorizzate dall'Azienda.

Eventuali quote economiche non corrisposte saranno destinate a finanziare attività/servizi/beni strettamente connessi all'esercizio della libera professione, purché preventivamente accantonate e certificate dall'UOC Contabilità e Bilancio.

Quanto sopra previsto trova applicazione anche per il personale universitario in convenzione.

## **TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART.30 ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO**



	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO		Rev.00 Data	Pagina 31 di 36

L'Organismo di promozione e verifica dell'attività libero professionale:

è costituito in forma paritetica da dirigenti rappresentanti delle OO.SS. della Dirigenza Medica e Sanitaria e da rappresentanti dell'Azienda, nominati con apposito provvedimento.

Il suddetto Organismo di verifica si riunirà almeno semestralmente, ed ogni volta vi sia necessità, e relazionerà al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e al Direttore dei Servizi Socio Sanitari sull'andamento dell'attività libero professionale.

L'organismo di verifica potrà altresì essere attivato dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario o dal Direttore dei Servizi Socio Sanitari in relazione a situazioni che ne motivano la convocazione.

Tale organismo monitora l'esercizio dell'attività libero professionale ed esprime un parere preventivo obbligatorio al Direttore Generale in ordine all'eventuale irrogazione di sanzioni ai Dirigenti Medici e Sanitari in caso di violazione delle disposizioni in cui al presente regolamento o di quelle contrattuali.

Effettua inoltre il controllo e la valutazione dei dati relativi all'attività libero professionale intramuraria e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo sul rispetto dei volumi di attività libero professionale concordati con i singoli dirigenti e con le equipe in rapporto anche ai volumi di attività istituzionale, nonché sullo sfioramento dei tempi d'attesa ai fini della proposta di sospensione dell'attività libero professionale, come previsto all'art. 21.

Inoltre dovrà verificare l'andamento dell'attività istituzionale in rapporto all'attività libero professionale svolta sulla base dei dati trasmessi con cadenza semestrale dall'UOS Attività a pagamento in collaborazione con il Controllo di Gestione.

L'organismo avrà il compito di relazionare, con cadenza almeno semestrale, al Direttore Generale, segnalando eventuali spostamenti quanti-qualitativi ingiustificati tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in regime libero professionale al fine dell'assunzione dei provvedimenti del caso, e proponendo provvedimenti migliorativi dell'organizzazione della libera professione intramuraria e del presente regolamento.

La relazione dell'Organismo di Verifica viene trasmessa, con cadenza annuale, a cura del Direttore Generale, alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale (DGRV 360/2005).

**ART.31 FUNZIONI DI VERIFICA E CONTROLLO**

Nell'ambito dell'organizzazione aziendale, le funzioni relative alla programmazione e gestione ovvero al controllo della Libera professione sono così ripartite:

La Direzione strategica:

- adotta il regolamento e le eventuali variazioni successive;
- sottoscrive le convenzioni con strutture esterne, predisposte dalle UU.OO. di riferimento;
- sottoscrive la richiesta di autorizzazione dei singoli professionisti e dell'equipe.

La Direzione di Struttura (Direz. di PO, Distretto, Dip. di Prev., per le Dipend. e di Salute Ment.):

- verifica il corretto svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, con particolare attenzione al controllo che la quota dei posti letto utilizzabili per l'attività libero professionale in regime di ricovero rientri nel limite non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti letto della struttura;
- si occupa degli aspetti organizzativi relativi agli spazi/attrezzature dedicati all'attività libero professionale, verificando l'assenza di commistione logistica e di orario con l'attività istituzionale;

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 32 di 36	

- verifica l'appartenenza alla disciplina in possesso del Dirigente medico relativamente alla tipologia di prestazioni erogate;
- si occupa di controllare la correttezza dei codici delle prestazioni richieste dal dirigente e che la loro durata non sia inferiore ai tempi di erogazione previsti per le medesime attività in istituzionale;
- verifica che nell'UO di appartenenza del medico richiedente autorizzazione, vengano svolte in istituzionale le medesime prestazioni richieste in regime di LP;
- verifica, a seguito di prestazioni rese in regime di libera professione, la correttezza di accesso ai ricoveri in SSN e l'assenza di condizioni di priorità. In tale attività è coinvolto anche il Responsabile della tenuta del registro operatorio e il NAC (Nucleo aziendale di controllo), nella sua attività di verifica della correttezza di gestione delle liste di attesa dei ricoveri programmati.

#### I Direttori/Responsabili delle UU.OO:

- controllano che l'attività richiesta sia svolta nella disciplina di appartenenza e che sia compatibile con la funzione clinico assistenziale e quindi non in contrasto con il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;
- monitorano lo svolgimento dell'attività ed il corretto utilizzo del personale afferente al reparto da parte dei medici autorizzati all'attività libero professionale;
- effettuano i controlli previsti agli artt. 4 e 28 del presente regolamento in ordine alla normativa in materia di orario di lavoro.

#### L'UOS Attività a pagamento:

- verifica il rispetto da parte dei professionisti interessati dell'obbligo di esercitare l'attività libero professionale al di fuori dell'orario di lavoro con timbratura codificata;
- verifica il rispetto dei vincoli ostativi di propria competenza di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- pone in essere le verifiche che non vi sia l'utilizzo del ricettario regionale;
- verifica il rispetto da parte del personale del comparto dell'obbligo di esercitare il supporto all'attività libero professionale al di fuori dell'orario di lavoro con timbratura codificata;
- liquida le competenze dei professionisti interessati trasmettendo all'UOC Risorse Umane i dati necessari per il versamento in busta paga;
- cura l'istruttoria amministrativa per l'autorizzazione all'attività libero professionale, come riportato all'art.6 del presente regolamento;
- verifica la coerenza tra la fascia oraria di autorizzazione all'esercizio della libera professione con le prestazioni effettuate;
- predispone la trasmissione dei dati sui volumi prestazionali in regime istituzionale e di libera professione, in collaborazione con il Controllo di Gestione, da inviare semestralmente all'Organismo di promozione e verifica, come riportato all'art. 30.
- cura la trasmissione dei tempi d'attesa, predisposti dagli Uffici competenti, all'Organismo di promozione e verifica, ai fini dell'attivazione dei provvedimenti di cui all'art. 21.

#### L'UOC Risorse umane:

- cura la codifica di apposite voci stipendiali per la corretta imputazione contabile;
- procede al recupero del debito orario delle prestazioni libero professionali come previsto dall'art. 28 del presente Regolamento;
- verifica l'adempimento degli obblighi istituzionali soprattutto per quanto riguarda l'orario di servizio;
- fornisce periodicamente i report delle timbrature causalizzate, ai fini dei controlli.



	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO		Rev.00 Data	Pagina 33 di 36

L'UOC Controllo di gestione:

- determina per ogni prestazione autorizzata i costi diretti, indiretti e generali necessari per calcolare la quota dell'azienda;
- predispone annualmente un conto economico della libera professione che dia evidenza separata dell'andamento complessivo della gestione;
- collabora con l'UOS Attività a pagamento per la determinazione dei volumi prestazionali in regime istituzionale e di libera professione.

Il CUP, Servizio agende e UOS Informatica:

- gestiscono le prenotazioni (anche telefoniche) relative alla libera professione, l'apertura dei calendari e il loro periodico aggiornamento;
- collaborano con l'UOS Attività a pagamento fornendo i dati necessari all'esercizio del controllo.

Gli esiti delle attività di controllo e verifica dovranno essere comunicati con cadenza almeno semestrale all'Organismo di promozione e verifica.

**ART.32 IL SERVIZIO ISPETTIVO AZIENDALE**

Il Servizio Ispettivo Aziendale, i cui componenti sono designati con atto deliberativo, nell'ambito delle proprie competenze esercita funzioni di controllo sull'osservanza della normativa in vigore in materia di incompatibilità e libera professione intramuraria da parte del personale dipendente, attraverso periodiche verifiche a campione.

**ART.33 SANZIONI**

Il Direttore Generale provvede, previo parere obbligatorio dell'Organismo di Promozione e Verifica, all'irrogazione di sanzioni in caso di violazione da parte dei Professionisti degli obblighi posti dalle disposizioni normative e del presente regolamento.

Le sanzioni potranno consistere, a seconda della gravità dell'infrazione, in:

- richiamo scritto
- sanzioni economiche
- sospensione temporanea dell'autorizzazione;
- revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale.

Fatte salve le sanzioni previste e le procedure per comminarle, l'Amministrazione provvederà direttamente alla sospensione delle liquidazioni relative all'attività libero professionale, qualora non risultasse completato l'orario di servizio istituzionale definito dalla rilevazione oraria mensile, come previsto dal CCNL.

L'UOC Risorse Umane provvederà a comunicare all'UOS Attività a pagamento i nominativi dei dirigenti medici che presentano insufficienza oraria, ai fini della sospensione delle liquidazioni dell'attività libero professionale. L'UOS Attività a pagamento provvederà ad informare i Dirigenti interessati, dell'avvenuta sospensione.

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO		Rev.00 Data	Pagina 34 di 36

Fermo restando l'avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare, in capo a ciascuna delle Direzioni di cui all'art.30, che vengono a conoscenza di fattispecie ascrivibili all'area disciplinare, previste dall'art. 54 e dall'art. 55 sexies del D.Lvo n.165/2001 e ss.mm.ii. e dall'art. 8 del CCNL Integrativo del 17.10.2008 e le discipline in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, che fanno capo ai Direttori responsabili, viene di seguito data evidenza delle sanzioni previste dal presente Regolamento, in relazione a specifiche violazioni delle disposizioni che disciplinano l'attività libero professionale nel rispetto delle norme del codice di comportamento.

#### AZIONI-SANZIONI MANCATO RISPETTO REGOLAMENTO LP

CASISTICHE	AZIONI	SANZIONI
Volume orario dell'attività libero professionale superiore al tempo dedicato all'attività istituzionale	Comunicazione al dirigente interessato, al Direttore di UO ed alla Struttura Competente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo scritto;</li> <li>- sospensione dell'attività libero professionale fino al ripristino dei limiti definiti dalla legge dopo la prima contestazione scritta.</li> </ul>
Svolgimento attività libero professionale all'interno dell'orario di lavoro o in orario diverso da quello autorizzato	Contestazione scritta al dirigente medico interessato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo scritto e recupero del debito orario sulla base dei tempi standard di esecuzione e recupero dei compensi;</li> <li>- sospensione dell'attività per 1 mese dopo la prima contestazione scritta e recupero del debito orario sulla base dei tempi standard di esecuzione e recupero dei compensi;</li> <li>- sospensione dell'attività per 3 mesi dopo la seconda contestazione scritta e recupero del debito orario sulla base dei tempi standard di esecuzione e recupero dei compensi;</li> <li>- revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività libero professionale dopo la terza contestazione scritta e recupero del debito orario sulla base dei tempi standard di esecuzione e recupero dei compensi.</li> </ul>
Svolgimento attività libero professionale in violazione alle condizioni ostantive di cui all'art. 4	Contestazione scritta al dirigente medico interessato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo scritto e recupero compensi per un importo pari a quello incassato dal professionista;</li> <li>- recupero compensi per un importo pari a quello incassato dal professionista e sospensione dell'attività per 1 mese dopo la prima contestazione scritta;</li> <li>- recupero compensi per un importo pari a quello incassato e sospensione dell'attività per 3 mesi dopo la seconda contestazione scritta;</li> <li>- recupero compensi per un importo pari a quello incassato e revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività libero professionale dopo la terza contestazione scritta.</li> </ul>
Svolgimento attività non autorizzate o con tariffe non concordate e ricoveri inappropriati	Contestazione scritta al dirigente medico interessato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo scritto e recupero compensi per un importo pari a quello incassato dal professionista;</li> <li>- recupero compensi per un importo pari a quello incassato e sospensione attività per 1 mese dopo la prima contestazione scritta;</li> <li>- recupero compensi per un importo pari a quello incassato dal professionista e sospensione dell'attività dai 2 ai 4 mesi dopo la seconda contestazione scritta;</li> <li>- recupero compensi per un importo pari a quello incassato dal professionista e revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività libero professionale dopo la terza contestazione scritta.</li> </ul>

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO		Rev.00 Data	Pagina 35 di 36

Utilizzo ricettario regionale durante l'attività libero professionale	Contestazione scritta al dirigente medico interessato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo scritto fino a 2 ricette per trimestre;</li> <li>- sospensione dell'autorizzazione a svolgere l'attività da 3 a 6 mesi oltre 2 ricette per trimestre;</li> <li>- revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività libero professionale in caso di ulteriore reiterazione.</li> </ul>
Mancato adempimento obblighi istituzionali in tema di orario di lavoro	Contestazione scritta al dirigente medico interessato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo scritto e sospensione liquidazione compensi, previa comunicazione da parte dell'UOC Risorse umane;</li> <li>- in caso di mancata regolarizzazione nei tre mesi successivi, sospensione autorizzazione fino alla regolarizzazione da parte del dirigente interessato.</li> </ul>
Assenza non giustificata in caso di attività prenotata	Contestazione scritta al dirigente medico interessato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiamo scritto e recupero dell'eventuale ristoro delle spese sostenute dal paziente e recupero dell'equivalente economico delle quote 1 - 2 - 3 all'art. 26 lett. B);</li> <li>- in caso di reiterazione sospensione dell'attività per 1 mese, recupero dell'eventuale ristoro delle spese sostenute dal paziente e recupero dell'equivalente economico delle quote 1 - 2 - 3 all'art. 26 lett. B);</li> <li>- in caso di ulteriore reiterazione sospensione dell'attività da 2 a 4 mesi, recupero dell'eventuale ristoro delle spese sostenute dal paziente e recupero dell'equivalente economico delle quote 1 - 2 - 3 all'art. 26 lett. B).</li> </ul>

A seguito dell'istruttoria da parte delle strutture competenti (UOS Attività a pagamento e/o Direzione Medica di Presidio/di Dipartimento/Distretto), le predette sanzioni verranno irrogate, previo parere obbligatorio dell'Organismo di promozione e verifica, con atto del Direttore Generale.

Successivamente, della rilevazione delle violazioni sarà data comunicazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'eventuale avvio delle procedure previste in materia di responsabilità disciplinare dall'art. 55 bis e segg. del Dlgs 165/2011 e dai CC.CC.NN.LL. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e Sanitaria del SSN.

Le quote derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate, per quanto non espresso, saranno introitate dall'Azienda.

### **ART.34 ASSICURAZIONE**

L'assicurazione RC stipulata dall'Amministrazione vale per la RC del personale dirigente del ruolo sanitario e del personale di supporto che esercita attività libero professionale intramuraria nelle sue varie articolazioni (in regime di ricovero, in regime ambulatoriale sia individuale che di equipe).

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia.

### **ART.35 INFORMAZIONI AGLI UTENTI**

L'Azienda dovrà predisporre adeguata informazione agli utenti per quanto riguarda le prestazioni offerte sia in regime di ricovero che ambulatoriale a pagamento.

In particolare per l'attività ambulatoriale dovranno essere opportunamente diffusi sul sito aziendale gli orari dedicati all'attività libero-professionale, le tariffe relative alle prestazioni offerte e le modalità di pagamento, attraverso la pubblicazione dei tariffari on-line e adeguate forme di pubblicità presso gli sportelli CUP.

	<b>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA</b>		
Servizio: UOS ATTIVITÀ A PAGAMENTO	Rev.00 Data	Pagina 36 di 36	

Uguualmente per l'attività di ricovero dovranno essere opportunamente diffuse sul sito aziendale le tariffe delle prestazioni, l'importo dei servizi alberghieri, le modalità e il luogo di pagamento delle prestazioni.

### **ART.36 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI E DELL'UTENZA**

Tutti i dati personali inerenti l'esercizio della libera professione formano oggetto di trattamento per le funzioni organizzative, di verifica e di controllo proprie dei diversi Uffici ed organismi aziendali competenti in materia limitatamente a quanto è di stretta competenza degli stessi e nel pieno rispetto della dovuta riservatezza (ai sensi del Dlgs 196/2003).

I predetti dati potranno essere comunicati, per quanto di competenza, agli organismi di verifica e controllo aziendali di cui al presente regolamento od altri organismi od organi esterni con competenza in materia.

### **ART.37 NORMA FINALE**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano per analogia alle attività previste dall'art. 62 del CCNL della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa 1998/2001.

**Al Dirigente Responsabile  
UOS. Attività a Pagamento**

**RICHIESTA ESERCIZIO ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE**

Il sottoscritto Prof./Dott. \_\_\_\_\_ Matr. N. \_\_\_\_\_, dipendente di:

Ulss 6 Euganea                       Università degli Studi di Padova

Dirigente Medico/Sanitario a Rapporto Esclusivo, in servizio presso l'Unità Operativa di

\_\_\_\_\_, **Cellulare di servizio** \_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

di poter svolgere attività libero-professionale ambulatoriale:

- nella disciplina di appartenenza \_\_\_\_\_
  - presso la sede di \_\_\_\_\_
- nelle seguenti giornate, (l'ora di termine attività indica la chiusura degli ambulatori):

Giornata	Orario di libera professione			
	Mattina		Pomeriggio	
Lunedì	dalle _____	alle _____	dalle _____	alle _____
Martedì	dalle _____	alle _____	dalle _____	alle _____
Mercoledì	dalle _____	alle _____	dalle _____	alle _____
Giovedì	dalle _____	alle _____	dalle _____	alle _____
Venerdì	dalle _____	alle _____	dalle _____	alle _____
Sabato	dalle _____	alle _____	dalle _____	alle _____

**DICHIARA**

- di utilizzare personale di supporto per lo svolgimento dell'attività:

**NO**

**SI**

**N. Collaboratori:**

- di utilizzare nell'erogazione delle prestazioni i seguenti materiali e/o strumentazioni:

di eseguire le seguenti prestazioni libero professionali e di richiedere le tariffe come segue:

Codice Tariffario SSRregionale e Aziendale	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	durata prest. in minuti (regime istituzionale)	durata prest. in minuti (regime di lib. Prof.ne)	TARIFFA Paziente

**LA NON CORRETTA COMPILAZIONE DEI CAMPI, POTRÀ COMPORTARE IL RIFIUTO DELLA RICHIESTA**

**Richiami a norme regolamentari e attività di controllo aziendale:**

1. Nello svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia non è consentito l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Alla tariffa all'utente va detratta la quota amministrazione/ i costi diretti indiretti generali/ il costo del personale di supporto e le quote percentuali previste dalla normativa e dal regolamento.
3. L'attività libero professionale non deve essere in contrasto con i fini istituzionali e gli interessi dell'Azienda, va effettuata al di fuori dell'orario di lavoro con timbratura causalizzata e non può comportare un impegno orario o un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
4. In caso di assenza o di impedimento il Professionista deve darne avviso con congruo anticipo (art. 6 del Regolamento) agli Uffici interessati (C.U.P. o Uff.Agende). Nell'ipotesi di assenza ingiustificata l'Azienda si riserva di richiedere al Medico inadempiente la corresponsione delle quote di spettanza dell'Amministrazione.
5. È facoltà del Professionista effettuare la prestazione rinunciando al proprio onorario; tale rinuncia non comporta, comunque, la perdita delle quote a favore dell'Amministrazione e del personale di supporto.

Data.....**Il Richiedente**.....

**Il Responsabile dell'U.O.C/U.O.S.D./Dipartimento Strutturale dichiara che:**

- 1) l'attività richiesta è svolta nella disciplina di appartenenza, è compatibile con la funzione clinico assistenziale aziendale, non confligge con gli interessi aziendali e rispetta i volumi contrattati in sede di definizione annuale di budget.
- 2) garantisce che l'impegno orario dedicato all'ALPI non è superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali e non reca nocumento all'assistenza sanitaria interna ed al funzionamento del servizio di appartenenza del richiedente.

DATA

**Timbro e Firma**.....

**Il Direttore di PO / Distretto/Dipartimento di Prevenzione dichiara che si è proceduto alle seguenti verifiche:**

- 1) il richiedente svolge in regime istituzionale presso l'UO di appartenenza le medesime prestazioni e/o procedure che richiede di prestare in regime di ALPI;
- 2) sono stati individuati gli spazi ambulatoriali per l'effettuazione delle attività ALPI richieste; **è stata quindi accertata l'assenza di commistione logistica e di orario con l'attività istituzionale;**
- 3) la durata delle prestazioni/procedure richieste dal dirigente non è inferiore ai tempi di erogazione previsti per le medesime attività in regime istituzionale;
- 4) l'onorario richiesto non determina una tariffa, a carico dell'utente, concorrenziale con il SSN, se confrontata con le medesime prestazioni/procedure garantite in attività istituzionale.

DATA

**Timbro e Firma**.....

**Il Responsabile dell'UOS Attività a pagamento dichiara che:**

- 1) il richiedente sarà avvisato, in sede di autorizzazione, che la documentazione relativa al Regolamento sulla Libera professione è reperibile sul sito aziendale, perché ne prenda visione con l'avvio dell'attività;
- 2) è stato applicato il regolamento per la ALPI individuale, ai sensi della normativa vigente;
- 3) le tariffe sono comprensive di onorario, quota supporto, spese generali e costi diretti e indiretti (determinati dall'UOC Controllo di Gestione), tali da garantire la copertura dei costi aziendali;
- 4) saranno effettuate periodicamente le verifiche sulla ottemperanza delle disposizioni normative nazionali e regionali.

DATA

**Timbro e Firma**.....

**NULLA OSTA**

**Timbro e Firma**

DATA

**Il Direttore SAN/SSS** .....

**RICHIESTA AGGIORNAMENTO SEDE / FASCE ORARIE**

Il sottoscritto Prof./Dott. \_\_\_\_\_  
Dipendente di:  Azienda Ulss 6 Euganea (  Strutturato /  Convenzionato SAI)  
 Università degli Studi di Padova Cell. di servizio \_\_\_\_\_  
Dirigente Medico presso l'Unità Operativa di \_\_\_\_\_  
autorizzato a svolgere attività libero-professionale ambulatoriale in forma  
individuale o di equipe

**presso:** \_\_\_\_\_

nella/e giornata/e di:

- |                                    |                 |                |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Lunedì    | dalle ore _____ | alle ore _____ |
| <input type="checkbox"/> Martedì   | dalle ore _____ | alle ore _____ |
| <input type="checkbox"/> Mercoledì | dalle ore _____ | alle ore _____ |
| <input type="checkbox"/> Giovedì   | dalle ore _____ | alle ore _____ |
| <input type="checkbox"/> Venerdì   | dalle ore _____ | alle ore _____ |
| <input type="checkbox"/> Sabato    | dalle ore _____ | alle ore _____ |

**CHIEDE le seguenti modifiche (riportare anche giorno e fasce che rimangono inalterate):**

di svolgere l'attività nelle fasce orarie:

- |                                    |                 |                |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Lunedì    | dalle ore _____ | alle ore _____ |
| <input type="checkbox"/> Martedì   | dalle ore _____ | alle ore _____ |
| <input type="checkbox"/> Mercoledì | dalle ore _____ | alle ore _____ |
| <input type="checkbox"/> Giovedì   | dalle ore _____ | alle ore _____ |
| <input type="checkbox"/> Venerdì   | dalle ore _____ | alle ore _____ |
| <input type="checkbox"/> Sabato    | dalle ore _____ | alle ore _____ |

**presso:**  **STESSA SEDE**

**NUOVA SEDE (1)** \_\_\_\_\_

Data..... Il Richiedente.....

*Il Responsabile dell'UO dichiara che l'attività richiesta non è incompatibile con la funzione clinico assistenziale aziendale e non è configgente con gli interessi dell'Azienda stessa, risultando del tutto ulteriore rispetto agli obiettivi di budget relativi all'attività istituzionale negoziata con la Direzione.  
Precisa, altresì, che l'impegno orario richiesto per lo svolgimento di tale attività non reca nocumento all'assistenza sanitaria interna ed al funzionamento del servizio di appartenenza del richiedente.*

**Timbro e Firma del Responsabile dell'U.O.**.....

**Timbro e firma**  
**Direttore PO/Distretto/Dipartimento di Prevenzione** .....

(1) nel caso la richiesta preveda l'attività presso più sedi, compilare un foglio per ogni sede.

**ALLEGATO N. 3**

**Al Dirigente Responsabile  
UOS Attività a Pagamento**

**RICHIEDSTA DI AGGIORNAMENTO PRESTAZIONI E/O TARIFFE**

Il sottoscritto Prof./Dott. \_\_\_\_\_ matricola \_\_\_\_\_

dipendente di:  Ulss 6 Euganea (  Strutturato /  SAI)  
 Università degli Studi di Padova Cell. di Serv. \_\_\_\_\_

Dirigente Medico presso l'Unità Operativa di \_\_\_\_\_

Già autorizzato a svolgere attività libero-professionale ambulatoriale:

**CHIEDE**

di eseguire, nei giorni autorizzati, le seguenti prestazioni libero professionali e di richiedere le tariffe come segue:

Codice Tariffario SSRregionale e Aziendale	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	durata prest. in minuti (regime istituzionale)	durata prest. in minuti (regime di lib. Prof.ne)	TARIFFA Paziente

**Personale di Supporto** (barrare la risposta)  NO  SI n. collaboratori:

di utilizzare nell'erogazione delle prestazioni i seguenti materiali e/o strumentazioni:

\_\_\_\_\_

**LA NON CORRETTA COMPILAZIONE DEI CAMPI, POTRÀ COMPORTARE IL RIFIUTO DELLA RICHIEDSTA**

**Richiami a norme regolamentari e attività di controllo aziendale:**

1. Nello svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia non è consentito l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Alla tariffa all'utente va detratta la quota amministrazione/ i costi diretti indiretti generali/ il costo del personale di supporto e le quote percentuali previste dalla normativa e dal regolamento.
3. L'attività libero professionale non deve essere in contrasto con i fini istituzionali e gli interessi dell'Azienda, va effettuata al di fuori dell'orario di lavoro con timbratura causalizzata e non può comportare un impegno orario o un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
4. In caso di assenza o di impedimento il Professionista deve darne avviso con congruo anticipo (art. 6 del Regolamento) agli Uffici interessati (C.U.P. o Uff.Agende). Nell'ipotesi di assenza ingiustificata l'Azienda si riserva di richiedere al Medico inadempiente la corresponsione delle quote di spettanza dell'Amministrazione.
5. È facoltà del Professionista effettuare la prestazione rinunciando al proprio onorario; tale rinuncia non comporta, comunque, la perdita delle quote a favore dell'Amministrazione e del personale di supporto.

Data..... **Il Richiedente**.....



**Il Responsabile dell'U.O.C/U.O.S.D./Dipartimento Strutturale dichiara che:**

- 1) l'attività richiesta è svolta nella disciplina di appartenenza, è compatibile con la funzione clinico assistenziale aziendale, non confligge con gli interessi aziendali e rispetta i volumi contrattati in sede di definizione annuale di budget.
- 2) garantisce che l'impegno orario dedicato all'ALPI non è superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali e non reca documento all'assistenza sanitaria interna ed al funzionamento del servizio di appartenenza del richiedente.

DATA

**Timbro e Firma**.....

**Il Direttore di PO / Distretto/Dipartimento di Prevenzione** dichiara che si è proceduto alle seguenti verifiche:

- 1) il richiedente svolge in regime istituzionale presso l'UO di appartenenza le medesime prestazioni e/o procedure che richiede di prestare in regime di ALPI;
- 2) sono stati individuati gli spazi ambulatoriali per l'effettuazione delle attività ALPI richieste; **è stata quindi accertata l'assenza di commistione logistica e di orario con l'attività istituzionale;**
- 3) la durata delle prestazioni/procedure richieste dal dirigente non è inferiore ai tempi di erogazione previsti per le medesime attività in regime istituzionale;
- 4) l'onorario richiesto non determina una tariffa, a carico dell'utente, concorrenziale con il SSN, se confrontata con le medesime prestazioni/procedure garantite in attività istituzionale.

DATA

**Timbro e Firma**.....

**Il Responsabile dell'UOS Attività a pagamento dichiara che:**

- 5) il richiedente sarà avvisato, in sede di autorizzazione, che la documentazione relativa al Regolamento sulla Libera professione è reperibile sul sito aziendale, perché ne prenda visione con l'avvio dell'attività;
- 6) è stato applicato il regolamento per la ALPI individuale, ai sensi della normativa vigente;
- 7) le tariffe sono comprensive di onorario, quota supporto, spese generali e costi diretti e indiretti (determinati dall'UOC Controllo di Gestione), tali da garantire la copertura dei costi aziendali;
- 8) saranno effettuate periodicamente le verifiche sulla ottemperanza delle disposizioni normative nazionali e regionali.

DATA

**Timbro e Firma**.....

**NULLA OSTA**

**Timbro e Firma**

DATA

**Il Direttore SAN/SSS** .....

**RICHIESTA ESERCIZIO ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE**

Il sottoscritto Prof./Dott. \_\_\_\_\_ Matr. N. \_\_\_\_\_,  
in regime di convenzione con l’Azienda Ulss 6 Euganea, in qualità di **Dirigente Medico SAI**,  
**con un contratto di n. \_\_\_ ore mensili**, in servizio presso l’UO di \_\_\_\_\_  
Cellulare di servizio \_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

di poter svolgere attività libero-professionale ambulatoriale:

- nella disciplina di appartenenza \_\_\_\_\_
  - presso \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_
- nelle seguenti giornate, (l’ora di termine attività indica la chiusura degli ambulatori):

Giornata	Orario di libera professione	
	Mattina (inizio-termine attività)	Pomeriggio (inizio-termine attività)
Lunedì		
Martedì		
Mercoledì		
Giovedì		
Venerdì		
Sabato		

**DICHIARA**

di utilizzare personale di supporto per lo svolgimento dell’attività:

**NO**       **SI**       **N. Collaboratori:**

di utilizzare nell’erogazione delle prestazioni i seguenti materiali e/o strumentazioni:

\_\_\_\_\_

di eseguire le seguenti prestazioni libero professionali e di richiedere gli onorari / tariffe come segue:

Codice Tariffario SSRregionale e Aziendale	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	durata prest. in minuti (regime istituzionale)	durata prest. in minuti (regime di lib. Prof.ne)	TARIFFA Paziente

**LA NON CORRETTA COMPILAZIONE DEI CAMPI, POTRÀ COMPORTARE IL RIFIUTO DELLA RICHIESTA**

**Richiami a norme regolamentari e attività di controllo aziendale:**

1. Nello svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia non è consentito l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Alla tariffa all'utente va detratta la quota amministrazione/ i costi diretti indiretti generali/ il costo del personale di supporto e le quote percentuali previste dalla normativa e dal regolamento.
3. L'attività libero professionale non deve essere in contrasto con i fini istituzionali e gli interessi dell'Azienda, va effettuata al di fuori dell'orario di lavoro con timbratura causalizzata e non può comportare un impegno orario o un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
4. In caso di assenza o di impedimento il Professionista deve darne avviso con congruo anticipo (art. 6 del Regolamento) agli Uffici interessati (C.U.P. o Uff.Agende). Nell'ipotesi di assenza ingiustificata l'Azienda si riserva di richiedere al Medico inadempiente la corresponsione delle quote di spettanza dell'Amministrazione.
5. È facoltà del Professionista effettuare la prestazione rinunciando al proprio onorario; tale rinuncia non comporta, comunque, la perdita delle quote a favore dell'Amministrazione e del personale di supporto.

Data.....

**Il Richiedente**.....

**Il Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale dichiara che NULLA OSTA all'esercizio della libera professione intramoenia del Dirigente SAI richiedente**

**DATA**

**Timbro e Firma**.....

**Il Direttore di P.O./Distretto/Dipartimento**  
**dichiara che si è proceduto alle seguenti verifiche:**

- 1) l'attività richiesta è svolta nella disciplina di appartenenza, è compatibile con la funzione clinico assistenziale aziendale, non confligge con gli interessi aziendali;
- 2) garantisce che l'impegno orario dedicato all'ALP non reca documento all'assistenza sanitaria interna ed al funzionamento del servizio di appartenenza del richiedente.
- 3) il richiedente svolge in regime istituzionale presso l'UO di appartenenza le medesime prestazioni e/o procedure che richiede di prestare in regime di ALP;
- 4) sono stati individuati gli spazi ambulatoriali per l'effettuazione delle attività ALP richieste; **è stata quindi accertata l'assenza di commistione logistica e di orario con l'attività istituzionale;**
- 5) la durata delle prestazioni/procedure richieste dal dirigente non è inferiore ai tempi di erogazione previsti per le medesime attività in regime istituzionale;

**DATA**

**Timbro e Firma** \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della UOS Attività a pagamento:**

- 1) il richiedente sarà avvisato, in sede di autorizzazione, che la documentazione relativa al Regolamento sulla Libera professione è reperibile sul sito aziendale, perché ne prenda visione con l'avvio dell'attività;
- 2) è stato applicato il regolamento per la ALP individuale, ai sensi della normativa vigente;
- 3) le tariffe sono comprensive di onorario, quota supporto, spese generali e costi fissi (determinati dal Controllo di Gestione), tali da garantire la copertura dei costi aziendali;
- 4) saranno effettuate periodicamente le verifiche sulla ottemperanza delle disposizioni normative nazionali e regionali.

**DATA**

**Timbro e firma** \_\_\_\_\_

**NULLA OSTA**

**Timbro e Firma**

**DATA**

**Il Direttore Sanitario/Servizi Socio sanitari** \_\_\_\_\_

**RICHIESTA ESERCIZIO ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO**

Il sottoscritto Prof./Dott. \_\_\_\_\_ **Matr. N.** \_\_\_\_\_, dipendente di:

Ulss 6 Euganea                       Università degli Studi di Padova

Dirigente Medico/Sanitario a Rapporto Esclusivo, in servizio presso l'Unità Operativa di

\_\_\_\_\_, **Cellulare di servizio** \_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

di poter svolgere attività libero-professionale, nel rispetto della normativa e del regolamento vigenti, in regime di ricovero:

- nella disciplina di appartenenza \_\_\_\_\_
- presso la sede di \_\_\_\_\_

**Richiami a norme regolamentari e attività di controllo aziendale:**

1. Nello svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia non è consentito l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.
2. All'onorario prescelto dal Dirigente Medico vengono detratte due quote percentuali del 5% ciascuna: fondo perequativo (ex art. 57 del CCNL 1998/2001) e fondo Balduzzi.
3. L'attività libero professionale non deve essere in contrasto con i fini istituzionali e gli interessi dell'Azienda, va effettuata al di fuori dell'orario di lavoro con timbratura causalizzata, e non può comportare un impegno orario o un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
4. È facoltà del Professionista effettuare la prestazione rinunciando al proprio onorario; tale rinuncia non comporta, comunque, una riduzione proporzionale delle altre quote percentuali che compongono la tariffa a carico dell'utente, che verranno sempre calcolate sui compensi autorizzati.

Data..... **Il Richiedente**.....

**Il Responsabile dell'Unità Operativa dichiara che:**

- 1) l'attività richiesta è svolta nella disciplina di appartenenza, è compatibile con la funzione clinico assistenziale aziendale, non confligge con gli interessi aziendali;
- 2) garantisce che l'impegno orario dedicato all'ALP non è superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali e non reca nocumento all'assistenza sanitaria interna ed al funzionamento del servizio di appartenenza del richiedente.

**DATA**

**Timbro e Firma**.....

**Il Responsabile del Dipartimento Strutturale dichiara che:**

l'attività richiesta non confligge con gli interessi aziendali e non reca nocumento all'assistenza sanitaria interna ed al funzionamento del servizio di appartenenza del richiedente.

**DATA**

**Timbro e Firma**.....

**Il Direttore di PO dichiara che si è proceduto alle seguenti verifiche:**

- 1) in regime istituzionale presso l'UO di appartenenza vengono eseguite le medesime prestazioni e/o procedure che richiede di prestare in regime di ALP;
- 2) è stata quindi accertata l'assenza di commistione logistica e di orario con l'attività istituzionale;
- 3) la durata delle prestazioni/procedure richieste dal dirigente non è inferiore ai tempi di erogazione previsti per le medesime attività in regime istituzionale;

**DATA**

**Timbro e Firma**.....

**NULLA OSTA**

**Timbro e Firma**

**Il Direttore Sanitario** \_\_\_\_\_

**ALLEGATO N. 6**

**RICHIESTA CONSULENZA SPECIALISTICA NEL RICOVERO DI LIBERA PROFESSIONE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
ricoverato nella SC di \_\_\_\_\_

CHIEDE

la consulenza specialistica del Prof/Dott \_\_\_\_\_  
impegnandosi a versare il corrispettivo richiesto dal professionista per la prestazione.

FIRMA DEL PAZIENTE

\_\_\_\_\_

---

**DA COMPILARE A CURA DEL MEDICO CONSULENTE:**

Prestazione \_\_\_\_\_  
effettuata in data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
da Medico Consulente Prof/Dott \_\_\_\_\_  
sul paziente \_\_\_\_\_

€ Compenso di € \_\_\_\_\_

€ Rinuncia al compenso

**Eventuale personale di supporto:**

QUALIFICA	MATRICOLA	COGNOME E NOME

Firma e timbro del Medico Consulente

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il presente modulo dev'essere compilato esclusivamente dal Medico Consulente e restituito alla UOS Attività a pagamento

**ALLEGATO N. 7**

**Informazioni clinico sanitarie per la predisposizione del preventivo per il ricovero in regime di libera professione**

**UO** \_\_\_\_\_

Cognome e nome del paziente \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Medico curante/1°operatore \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

€ Ricovero medico                      € Ricovero chirurgico

Diagnosi principale: descrizione \_\_\_\_\_

cod. ICD9CM \_\_\_\_\_

Diagnosi concomitante: descrizione \_\_\_\_\_

Cod. ICD9CM \_\_\_\_\_

Codice intervento	Descrizione intervento
_____	_____
_____	_____

Data ricovero prevista \_\_\_\_\_ Giorni degenza previsti \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Il Medico curante/1°operatore  
Timbro e firma

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il presente modulo dev'essere compilato esclusivamente dal medico curante/1°operatore e restituito all'UOS Attività a pagamento

**ALLEGATO N. 8**

**CONTO PRESTAZIONI SANITARIE  
RICOVERI CHIRURGICI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE  
UO \_\_\_\_\_**

Cognome e nome del paziente \_\_\_\_\_

Ricovero n. \_\_\_\_\_

Data intervento \_\_\_\_\_

**PRESTAZIONI SANITARIE**

CODICE ICD9CM	PRESTAZIONE

**CLASSE ASA**             1/2         3/4

**Consulenze professionisti di altre unità operative:** allegare modulo "Richiesta consulenza specialistica nel ricovero di libera professione"
**PERSONALE MEDICO**

MEDICO	
1° operatore	
2° operatore	
3° operatore	
Anestesista	

**PERSONALE DI SUPPORTO**

QUALIFICA	COGNOME E NOME	MATRICOLA
Strumentista		
Personale di sala		
Personale di sala		
Altro		

Timbro e firma del 1° operatore

Timbro e firma Anestesista

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il presente modulo deve essere debitamente compilato e restituito all'UOS Attività a pagamento

**ALLEGATO N. 9**

**CONTO PRESTAZIONI SANITARIE  
RICOVERI MEDICI IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE  
UO \_\_\_\_\_**

Cognome e nome del paziente \_\_\_\_\_

Ricovero n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Medico curante \_\_\_\_\_

Medico assistente \_\_\_\_\_

Consulenze professionisti di altre unità operative: allegare modulo "Richiesta  
consulenza specialistica nel ricovero di libera professione"

Timbro e firma Medico curante

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

---

Il presente modulo deve essere debitamente compilato e restituito all'UOS Attività a pagamento



**ALLEGATO N. 10**

REGIONE DEL VENETO



**Regione del Veneto**  
**AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**  
www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it  
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA  
-----  
Cod.Fisc./P.IVA 00349050286

**Al Direttore Medico di  
Presidio Ospedaliero/Distretto**

**Oggetto:** prestazione sanitaria occasionale - richiesta autorizzazione

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ matr.n. \_\_\_\_\_  
Dirigente medico/sanitario presso la SC di \_\_\_\_\_  
in regime di esclusività, richiede a Codesta Struttura l'autorizzazione ad effettuare in  
regime di libera professione e al di fuori dell'orario di lavoro, prestazioni sanitarie  
occasionalmente in materia di \_\_\_\_\_

Timbro e firma

Data \_\_\_\_\_

**Il Direttore della UO/UOC/UOSD di**

\_\_\_\_\_

dichiara che lo svolgimento delle prestazioni richieste non comporta un impegno orario o un volume di attività superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, non reca nocimento all'assistenza sanitaria interna ed al funzionamento del servizio di appartenenza del richiedente.

Data \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_

**Visto, si autorizza**

Il Direttore Medico di  
Presidio ospedaliero/Distretto  
Timbro e firma

Data \_\_\_\_\_

**ALLEGATO N. 11**

REGIONE DEL VENETO



**Regione del Veneto**  
**AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**  
[www.aulss6.veneto.it](http://www.aulss6.veneto.it) – P.E.C.: [protocollo.aulss6@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss6@pecveneto.it)  
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA  
-----  
Cod.Fisc./P.IVA 00349050286

**Al Direttore di  
Presidio Ospedaliero/Distretto**

**Oggetto:** prestazione medico legale - richiesta autorizzazione

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ matr.n. \_\_\_\_\_  
Dirigente medico/sanitario presso la SC di \_\_\_\_\_  
in regime di esclusività, richiede a Codesta Struttura l'autorizzazione ad effettuare in  
regime di libera professione e al di fuori dell'orario di lavoro, attività di consulenza  
medico legale.

Timbro e firma

Data \_\_\_\_\_

**Il Direttore della SC di \_\_\_\_\_**  
dichiara che lo svolgimento delle prestazioni richieste non comporta un impegno orario o un volume di attività  
superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, non reca nocimento all'assistenza sanitaria interna ed al  
funzionamento del servizio di appartenenza del richiedente.

Data \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_

**Visto, si autorizza**

Il Direttore di  
Presidio ospedaliero/Distretto  
Timbro e firma

Data \_\_\_\_\_